

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	59
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	60
GIUSTIZIA (II)	»	77
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	134

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Sui lavori della Giunta	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	4
Sull'ordine dei lavori	6
AVVERTENZA	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha dato atto di avere scritto una lettera nella quale chiede alla Presidente della Camera di intervenire in merito alle problematiche organizzative derivanti dalla sempre più frequente sovrapposizione degli orari di seduta della Giunta con quelli delle Commissioni permanenti. Sottolinea come la questione, che

è stata oggetto di discussione da ultimo nella seduta del 14 ottobre scorso, si sia posta di recente con maggiore intensità, anche in considerazione della tendenza a protrarsi nel tempo della conclusione dei lavori antimeridiani dell'Assemblea. Nella giornata odierna, ad esempio, tali lavori si sono conclusi alle 14.38, determinando una sostanziale sovrapposizione dei lavori della Giunta con quelli delle Commissioni permanenti e ciò ha posto alcuni deputati nella condizione di dover scegliere se partecipare ai lavori della Giunta ovvero a quelli delle Commissioni.

Nella predetta riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è quindi convenuto che, in attesa di un riscontro della Presidente della Camera e della definizione di una stabile soluzione organizzativa, la Giunta continuerà ad essere convocata in via ordinaria il mercoledì alle ore 13 ovvero al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, ma con l'avviso che, qualora non si riesca ad esaurire l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, potrà essere convocata un'ulteriore seduta il giovedì successivo, al termine dei lavori antimeri-

diani dell'Assemblea o, comunque, in un orario compatibile con i lavori della Giunta delle Elezioni, che di regola si riunisce il giovedì in un'aula condivisa con la Giunta per le Autorizzazioni. Solo in via eccezionale, qualora sussistano specifiche esigenze da valutare caso per caso, la Giunta sarà convocata prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Con riferimento agli odierni lavori della Giunta, chiede ai rappresentanti dei gruppi se vi siano obiezioni alla prosecuzione della seduta e, in particolare, allo svolgimento dell'audizione di Giacomo Chiappori anche in assenza dei colleghi che non potranno essere presenti a causa degli impegni nelle Commissioni permanenti di appartenenza.

Paola CARINELLI (M5S) comunica che nessun componente del suo gruppo potrà presenziare all'audizione a causa degli impegni presso le Commissioni. Tenuto conto del fatto che la Giunta ha fissato per oggi la data dell'audizione e che Giacomo Chiappori è pronto per essere audito, per ragioni di correttezza non si oppone allo svolgimento dell'audizione. Invita comunque il Presidente ad adottare ogni misura volta ad evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) non si oppone allo svolgimento dell'audizione.

Anna ROSSOMANDO (PD) non si oppone allo svolgimento dell'audizione.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR – n. 1055/15 RG GIP.

Dopo avere riassunto il contenuto dell'ordinanza, avverte che l'interessato, ritualmente informato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento, ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito nella seduta odierna.

(Viene introdotto Giacomo Chiappori).

Giacomo CHIAPPORI nel ringraziare il Presidente e i componenti della Giunta, desidera in primo luogo manifestare il proprio rammarico per la circostanza che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non sia stata notificata né a lui né tantomeno al suo legale. Precisa, infatti, di essere venuto a conoscenza dell'ordinanza solo a seguito della comunicazione della Giunta in relazione all'odierna audizione.

Fa presente che, per quanto a lui risulti, non è competenza della giunta comunale prorogare i contratti; peraltro, tale affermazione sarebbe confermata dal fatto che alcune proroghe sono state disposte anche senza la deliberazione della giunta comunale. Rileva come nel settore manutentivo del verde pubblico si siano avvicendati ben tre funzionari tra cui, *ad interim*, il segretario comunale, specificando anche di non aver partecipato ad alcune sedute della giunta comunale.

Ritiene necessario chiarire che non desidera presentare delle giustificazioni ai componenti di questa Giunta per influenzare la loro decisione, ma semplicemente esporre i fatti. Specifica che i funzionari hanno motivato la necessità della proroga adducendo che nel frattempo era in preparazione il bando di gara d'appalto per la

manutenzione del verde pubblico. Ricorda, tuttavia, che il segretario comunale, nel momento in cui è diventato responsabile del procedimento, ha affermato di non aver trovato alcuna istruttoria con riferimento al predetto bando di gara. Pertanto, i funzionari precedentemente incaricati si erano solo adoperati per concedere le proroghe. Ha ritenuto quindi di predisporre la domanda per aderire al bando di gara emanato dalla Regione, che si è concluso nel 2015 con l'aggiudicazione della gara.

Non nasconde la sua amarezza per la vicenda in esame e per l'accusa mossa nei suoi confronti di avere – lui, e non i funzionari – concesso delle proroghe per beneficiare di uno sconto di circa 700 o 800 euro. Si tratta di un'accusa di corruzione che ritiene particolarmente lesiva della sua integrità morale. Ritiene la vicenda paradossale sia nella sua genesi che nel suo procedere e tale da porre in luce con precisione due aspetti. Il primo concerne l'inefficienza, molte volte, dei funzionari con i quali un sindaco deve rapportarsi. Il secondo riguarda la disinvoltura con la quale la magistratura procede in virtù del fatto che non paga il conto dei danni morali e materiali che arreca, muovendo delle accuse senza neanche comprendere bene le situazioni prese in esame. Reputa, infatti, paradossale che la magistratura abbia avviato un'indagine nei suoi confronti che, a suo avviso, risulta sicuramente costosa, visto che la magistratura ha dovuto far ricorso ad un consulente esterno, per accertare il costo dei lavori contestati, nonché ad intercettazioni – che peraltro reputa non occasionali –, a pedinamenti ed appostamenti. Ricorda che la vicenda riguarda la potatura di ventitré alberi che, come ha già dichiarato al magistrato, lui stesso abitualmente effettua anche per un costo minore rispetto alla cifra indicata nell'ordinanza. Si domanda, comunque, in base a quali criteri sia stata calcolata quella cifra. In conclusione, ritiene la vicenda in esame vergognosa e insensata, e ricorda di essere stato sempre,

e ancor più nella veste di amministratore pubblico, rispettoso della legalità e delle istituzioni.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, desidera conoscere le motivazioni in base alle quali ritiene le intercettazioni non occasionali.

Giacomo CHIAPPORI ricorda che la magistratura stava svolgendo delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni di un assessore della giunta comunale per motivi diversi rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti. Ad una di quelle intercettazioni, nella quale anch'egli compare, è seguita un'altra intercettazione che reputa mirata nei suoi confronti e che non può essere considerata occasionale, visto che poi sono state svolte anche altre attività investigative nei suoi confronti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che, trattandosi di tre sole intercettazioni ravvicinate nel tempo, sarebbe necessario specificare in base a quali criteri non possano essere considerate occasionali. Peraltro chiede all'auditto maggiori chiarimenti rispetto alle presunte attività di pedinamento.

Giacomo CHIAPPORI specifica che si tratta di una sua deduzione, considerato che nell'ordinanza sono state indicate con precisione le modalità con le quali sono state svolte le operazioni di potatura.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiede precisazioni rispetto alla determinazione del costo dell'esecuzione dei lavori di potatura riportato nell'ordinanza.

Giacomo CHIAPPORI chiarisce che, a suo avviso, la determinazione del costo potrebbe essere il frutto di un'attività di consulenza.

(Giacomo Chiappori si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente come rimanga un ultimo argomento all'ordine del giorno della seduta odierna che non potrà essere trattato, in ragione dell'esigenza rappresentata da numerosi colleghi di partecipare ai concomitanti lavori delle Commissioni permanenti. Pertanto, nel rispetto dei criteri oggi concordati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocata un'apposita seduta per domani. Avverte inoltre che, in via

eccezionale, tenuto conto di una specifica richiesta in tal senso del collega Chiarelli e non essendovi obiezioni, la seduta di domani sarà convocata di mattina, prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI CONFRONTI DI SILVIO BERLUSCONI, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI (DOC. IV, N. 14).

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini e il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori (*vedi allegato 1*). Invita quindi la relatrice per la II Commissione e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, prima di esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 1, fa presente che nel testo degli emendamenti presentati dai relatori nella seduta di ieri devono intendersi apportate alcune modifiche rese necessarie da esigenze di coordinamento. In particolare, all'emendamento 1.500, capoverso, dopo le parole: « chiunque cagioni » si intendono inserite le seguenti: « per colpa ». All'emendamento 1.501, nella parte consequenziale, dopo le parole: « ART. 589-ter » si intendono inserite le seguenti parole: « sostituire le parole: "Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e" con le seguenti: "Nel

caso di cui all'articolo" ». All'emendamento 2.500, capoverso, dopo le parole: « chiunque cagioni » si intendono inserite le seguenti: « per colpa ». Al medesimo emendamento 2.500, nella parte consequenziale, dopo le parole: « ART. 590-ter » si intendono inserite le seguenti: « sostituire le parole "Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e" con le seguenti: "Nel caso di cui all'articolo" ». Sempre all'emendamento 2.500, dopo il terzo capoverso, si intende inserito il seguente: « Conseguentemente al capoverso "ART. 590-quater" sostituire le parole: "589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma", con le seguenti: "589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter" ». Si riserva altresì di proporre, all'esito delle votazioni degli emendamenti e prima della votazione del mandato ai relatori, le ulteriori correzioni del testo di natura meramente formale che si renderanno necessarie, con particolare riferimento alle disposizioni del testo che rinviano agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale.

Passando quindi ad esprimere parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.500 ed 1.501 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3. In accordo con il relatore per la IX Commissione, invita i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice per la II Commissione 1.500 e 1.501 ed esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Daniele FARINA (SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza il fatto che non vi sia alcuno spirito collaborativo da parte dei relatori e del rappresentante del Governo nell'apportare modifiche migliorative ad una proposta di legge, i cui contenuti, a suo avviso, avrebbero meritato un congruo approfondi-

mento da parte delle Commissioni. A suo giudizio, infatti, tale provvedimento non avrebbe dovuto essere posto all'ordine del giorno dell'Assemblea a scadenza così ravvicinata, ponendo, di fatto, le Commissioni nelle condizioni di non poter adeguatamente rimediare agli errori posti in essere dall'altro ramo del Parlamento.

Marco RONDINI (LNA) chiede ai relatori di motivare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.01, premesso all'articolo 1.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, segnala che le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione sono analoghe a quelle previste dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, sul quale è stato testé espresso parere favorevole.

Marco RONDINI (LNA) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.01.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti Sisto 1.1 e 1.2. Sottoscrive e ritira anche gli altri emendamenti a prima firma del collega Sisto. Ritira infine tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.4 che, nel modificare l'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo, prevede che le sanzioni siano aumentate in modo proporzionale alla gravità delle condotte poste in essere dal conducente. Stigmatizza, peraltro, il fatto che l'emendamento della relatrice per la II Commissione 1.501 richiami solo l'applicazione di alcune delle infrazioni previste dal codice della strada, non facendo, invece, alcun riferimento alle altre. A suo avviso, infatti, l'emendamento 1.501 determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra vittime della strada, laddove

l'evento della morte si verifichi in conseguenza di infrazioni del predetto codice diverse da quelle espressamente richiamate.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento Ferraresi 1.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 1.4.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Sisto 1.2 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.500.1, con il quale si prevede la reclusione da cinque a dieci anni per la fattispecie criminosa base di omicidio stradale.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, l'astensione sul subemendamento in esame. Ritiene, infatti, che l'emendamento 1.500 della relatrice per la II Commissione abbia introdotto elementi migliorativi rispetto al testo licenziato dal Senato, per quanto, il testo in esame continui a presentare rilevanti profili di criticità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.1.500.1.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento della relatrice per la II Commissione 1.500.

Marco RONDINI (LNA) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta emendativa della relatrice per la II Commissione 1.500.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.500 della relatrice per la II Commissione (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), a titolo di cofirmatario, ritira l'emendamento Vez-

zali 1.5 e le altre proposte emendative a prima firma della collega Vezzali.

Daniele FARINA (SEL) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, volto a prevedere l'applicazione di sanzioni penali unicamente a carico del conducente di cui risulti lo stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.6.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira il suo emendamento 1.7 e tutte le altre proposte emendative a sua prima firma, ad eccezione di quelle su cui i relatori e il Governo esprimano parere favorevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.9.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Vezzali 1.10 è stato ritirato.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.11. Ritira quindi, a titolo di cofirmatario, l'emendamento Sannicandro 1.12.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.13, identico all'emendamento Sannicandro 1.12.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.14.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione e dei relativi subemendamenti. Avverte quindi che il subemendamento Vezzali 0.1.501.2 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.1.501.4.

Cristian IANNUZZI ritira il subemendamento a sua firma 0.1.501.8.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.501.5, ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ferraresi 0.1.501.5 e Cristian Iannuzzi 0.1.501.7.

Nicola MOLTENI preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, che recupera i contenuti dell'articolo aggiuntivo Rondini 01.01, che proprio per questa ragione è stato precedentemente ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di non condividere le finalità del subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, sul quale manifesta netta contrarietà. Ritiene, infatti, che le disposizioni ivi introdotte, nel prevedere ulteriori incrementi di pena se il fatto è commesso da persona sprovvista di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nei casi di autoveicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, determinino rilevanti criticità nel sistema penale.

Daniele FARINA (SEL), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo parlamentare sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi il subemendamento Sannicandro 0.1.501.1.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo

parlamentare sull'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione. Dichiara infatti di condividere i principi alla base di tale emendamento, ma ritiene che la formulazione presenti notevoli profili di criticità, in particolare per quanto concerne la struttura delle fattispecie che vengono sanzionate.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, come modificato dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, non sono posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 1.15 e Giuseppe Guerini 1.19, 1.24 e 1.31, che risultano assorbiti, e gli emendamenti Daniele Farina 1.16, Ferraresi 1.17, Mura 1.18, Minnucci 1.20, Cristian Iannuzzi 1.22 e 1.25 e Ferraresi 1.30, che risultano preclusi. Ricorda che l'emendamento Vezzali 1.8 è stato ritirato.

Romina MURA (PD) ritira i suoi emendamenti 1.21 e 1.23.

Daniele FARINA (SEL) sottoscrive l'emendamento Chiarelli 1.26 e insiste per la votazione. Osserva infatti che tale emendamento dimostra che le fattispecie indicate nel testo in esame, nonché quelle inserite nell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, testé approvato, sono soltanto alcune delle fattispecie che potrebbero essere sanzionate.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Chiarelli 1.26 e Cristian Iannuzzi 1.28.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Vezzali 1.27

identico all'emendamento Cristian Iannuzzi 1.28 è stato ritirato. Ricorda che è stato altresì ritirato l'emendamento Sisto 1.29.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Mazziotti Di Celso 1.01.

Romina MURA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.500. Invita invece i presentatori a ritirare tutte le restanti proposte emendative e subemendative riferite al predetto articolo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione conforme a quello della relatrice per la II Commissione ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Sisto 2.1 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, volto a rimodulare in modo organico le sanzioni relative alla fattispecie di cui all'articolo 590 del codice penale e a meglio specificare la circostanza aggravante rappresentata dalla fuga dell'autore della condotta criminosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.2.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.500.3 e Ferraresi 0.2.500.1.

Daniele FARINA (SEL) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.500.2, volto, in caso di applicazione dell'incremento di pena previsto per il conducente che si dia alla fuga, a sopprimere il richiamo al limite minimo del trattamento sanzionatorio che, in base all'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione, non può essere inferiore a tre anni. Al riguardo, rammenta che, avendo a riferimento i dati statistici relativi agli incidenti stradali verificatisi nell'anno 2008, quelli per i quali è stato accertato nel conducente uno stato di ebbrezza alcolica sono pari soltanto al 2,12 per cento del totale, mentre quelli per i quali sia stato accertato uno stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è pari, addirittura, solo allo 0,34 per cento. Osserva, quindi, come l'incremento delle sanzioni previsto dalla proposta di legge in discussione, non trova alcuna ragione giustificativa nel riscontro dei dati statistici.

Le Commissioni respingono il subemendamento Farina 0.2.500.2.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 2.8 e Giuseppe Guerini 2.11 e 2.16, in quanto risultano assorbiti, nonché gli emendamenti Giuseppe Guerini 2.4, gli identici emendamenti Ferraresi 2.9 e Cristian Iannuzzi 2.10, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.12 e Ferraresi 2.15, Rondini 2.19

e 2.27, e Ferraresi 2.21, 2.22, 2.23 e 2.40, in quanto risultano preclusi. Ricorda quindi che gli emendamenti Vezzali 2.13, Sisto 2.14 e 2.18 e Biasotti 2.20, 2.24, 2.25 e 2.26 sono stati ritirati.

Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 2.5, avverte quindi che s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.6.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 2.7.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.17, che reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada, relativo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 2.17 e 2.28.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 3.2. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite al predetto articolo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 3.1. Approvano quindi l'emendamento Giuseppe Guerini 3.2 (*vedi allegato 2*).

Emiliano MINNUCCI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.01.

Romina MURA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.02.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 4.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere, per ragioni di coordinamento con il testo come risultante dagli emendamenti già approvati, i riferimenti agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rondini 4.3, a condizione che sia riformulato in un testo identico a quello risultante dalla nuova formulazione dell'emendamento Giuseppe Guerini 4.4. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite all'articolo in esame, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Sisto 4.1 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.2, che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, anche al fine di rendere più efficaci gli accertamenti e di introdurre termini più appropriati.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Ferraresi 4.2, sul quale preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 4.2.

Giuseppe GUERINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.4 proposta dalla relatrice per la II Commissione.

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.3, proposta dalla relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 4.4 e Rondini 4.3, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 4.01, che reca modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, nonché modifiche all'articolo 379 del relativo regolamento di attuazione, chiede ai relatori per la II e per la IX Commissione di riconsiderare il parere contrario testé espresso. Evidenzia infatti che le modifiche proposte corrispondono esattamente agli interventi che sono stati sollecitati nei contributi scritti richiesti dalle Commissioni a esperti del settore e, in particolare, al professor Raffaele Giorgetti, in qualità di esperto di medicina legale.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, pur osservando che la questione evidenziata dal collega Ferraresi dovrebbe essere più correttamente affrontata nell'ambito di modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ritiene che le disposizioni contenute nella proposta emendativa in discussione possano essere oggetto di ulteriore riflessione nella fase di esame della proposta di legge da parte dell'Assemblea.

Daniele FARINA (SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ferraresi, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 5.1 e 5.2.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 6, anche a nome della relatrice per la II Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 6.501 e 6.500 ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Bazoli 0.6.500.6 e Ferraresi 0.6.500.1. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative e subemendative riferite all'articolo in esame, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore per la IX Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Schullian 6.1, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Ricorda quindi che gli emendamenti Vezzali 6.2 e Biasotti 6.3 e 6.5 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Rondini 0.6.501.1. Approvano quindi l'emendamento 6.501 del relatore per la IX Commissione (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che si procederà all'esame dell'emendamento 6.500 del relatore per la IX Commissione e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Rondini 0.6.500.8.

Alfredo BAZOLI (PD), nel ritirare i suoi subemendamenti 0.6.500.7, 0.6.500.5,

0.6.500.4 e 0.6.500.3, precisa come gli stessi fossero volti a meglio modulare l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente in relazione alla gravità della condotta del conducente.

Le Commissioni approvano il subemendamento Bazoli 0.6.500.6.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che i subemendamenti Vezzali 0.6.500.9 e 0.6.500.2 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferraresi 0.6.500.1 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi il subemendamento Daniele Farina 0.6.500.10. Approvano infine l'emendamento 6.500 del relatore per la IX Commissione, come

modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Biasotti 6.4 è stato ritirato.

Constatata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Schullian 6.01, 6.02 e 6.03, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al primo capoverso, sostituire le parole: da due a sette anni, con le seguenti: da cinque a dieci anni.

0. 1. 500. 1. Ferraresi.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente: « Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: “sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle” »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da sette a quattordici anni.

0. 1. 501. 2. Vezzali.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 1. 501. 4. Ferraresi.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da tre a dieci anni.

0. 1. 501. 8. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso « ART. 589-bis », sopprimere la lettera b).

0. 1. 501. 5. Ferraresi.

Al capoverso « ART. 589-bis », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sopprimere il quinto comma.

0. 1. 501. 7. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso « ART. 589-bis », lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di pro-

prietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezali, Rondini.

Al capoverso «ART. 589-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

0. 1. 501. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Franco Bordo.

Al comma 1, capoverso «ART. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni *con le seguenti:* con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraver-

samento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;

b) sostituire il quinto comma con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

Conseguentemente al capoverso «ART. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al capoverso «ART. 590-bis», sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sopprimere il sesto comma.

0. 2. 500. 3. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso «ART. 590-bis», sopprimere la lettera d).

0. 2. 500. 1. Ferraresi.

Al capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a tre anni.

0. 2. 500. 2. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso «ART. 590-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre

mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-quater » sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma *con le seguenti:* 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) all'articolo 590, terzo comma, primo

periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

Sostituire le parole: consegue la revoca della patente di guida *con le seguenti:* e per il concorso di reati di cui agli articoli 589 e 593, comma 2, consegue la revoca della patente di guida e l'inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale.

0. 6. 501. 1. Rondini, Molteni.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.” ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Sostituire il numero 2 con il seguente:

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida ed è inibito definitivamente alla guida sul territorio nazionale ».

0. 6. 500. 8. Rondini, Molteni.

Al numero 2), capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 7. Bazoli, Amoddio.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis,

quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

Al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: patente di guida aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché l'impossibilità a conseguire una nuova patente di guida ed un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.

0. 6. 500. 9. Vezzali.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 2, commi 3-bis, primo periodo, e 3-ter, primo periodo, dopo le parole: nuova patente di guida, aggiungere le seguenti: né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;*

b) *al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al primo periodo, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età.*

0. 6. 500. 2. Vezzali.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e

2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, o nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 5. Bazoli, Amoddio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da:* si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;

b) *al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da:* si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 1. Ferraresi.

Al numero 2), comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope *con le seguenti:* o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente al medesimo numero 2), comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope *con le seguenti:* o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

0. 6. 500. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma e 590-bis, primo e secondo comma, del codice penale, limi-

tatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 590-bis, terzo e quarto comma, limitatamente ai casi di lesione gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 4. Bazoli, Amoddio.

Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

« Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ».

0. 6. 500. 3. Bazoli, Amoddio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, primo comma, e 590-*bis* del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*. Il termine è ulteriormente au-

mentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis)* aggiungere all'articolo 219, comma 3-*ter*, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222 » »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.

ALLEGATO 2

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle » »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al capoverso « ART. 589-bis », lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezzali, Rondini.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la

reclusione da sette a dieci anni *con le seguenti:* con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire il quarto comma con il seguente:

« La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraver-

samento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. »;

b) sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. »;

Conseguentemente al capoverso « ART. 589-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 590-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. »;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-quater » sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma *con le seguenti:* 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 582, primo comma, le parole: « da tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ».

3. 2. Giuseppe Guerini.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.

***4. 4.** *(nuova formulazione)* Giuseppe Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.

***4. 3.** *(nuova formulazione)* Rondini, Molteni.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato

la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza." ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;

b) al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 1. Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto pe-

riodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222" »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'*automotive*, sui consumatori e sull'ambiente, del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi 25

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2015.

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'*automotive*, sui consumatori e sull'ambiente, del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2.100, 5.100, 7.100, 9.100, 10.101 e 10.100 dei relatori</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati</i>)	55

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente della VIII Commissione Er-
mete REALACCI.*

La seduta comincia alle 9.05.

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del
suolo edificato.**

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 2.100, 5.100, 7.100, 9.100, 10.101 e 10.100 (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che, per mero errore

materiale, il riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera *l*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuto al comma 1 dell'emendamento 5.100 dei relatori, è da intendersi all'articolo 10, comma 4, lettera *l*), del medesimo Codice.

Comunica, poi, che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.100 e 6.100 (*vedi allegato 2*): propone, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a tali subemendamenti dei relatori a giovedì 22 ottobre, alle ore 9.

Nel ricordare che le Commissioni riunite avevano avviato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che nella seduta convocata per il pomeriggio della giornata odierna le Commissioni sospenderanno l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, in considerazione della presenza del Ministro delle politiche agricole e forestali che, oltre a intervenire sulle linee generali del nuovo

testo, si pronuncerà, dopo i relatori, su tutti i restanti emendamenti ad esso riferiti. Evidenzia poi come analogo intervento sulle linee generali del nuovo testo e sui restanti emendamenti presentati sarà svolto dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare nella seduta convocata per la mattinata di domani. L'esame delle proposte emendative presentate sarà svolto, quindi, a partire dalla seduta convocata per giovedì 22 ottobre al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione Fiorio, illustra gli emendamenti 4.100 e 6.100, sottolineando che il provvedimento in esame non risponde all'ambizione di delineare una riforma organica e complessiva di governo del territorio, ma all'esigenza di contemperare l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo con l'introduzione di misure che facilitino il recupero degli edifici e degli spazi pubblici esistenti. Nel far presente che l'emendamento 6.100 risponde unicamente a un'esigenza di coordinamento del testo, sottolinea che l'emendamento 4.100 dei relatori introduce una delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate, garantendo forme di intervento attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo e sulla riqualificazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. Evidenziato che i decreti legislativi sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, fa infine presente che la disciplina che sarà introdotta con i decreti legislativi non sarà applicabile ai centri storici, nonché alle aree e agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, salvo autorizzazione della competente sovrintendenza.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) contesta la presentazione nel provvedimento in esame dell'emendamento 4.100 dei relatori che interviene su una materia, quale

quella della rigenerazione urbana, incidente più propriamente sulla tematica della riforma dell'urbanistica, oggetto di specifiche proposte di legge all'esame della sola Commissione Ambiente. Ritiene infatti che l'inserimento nel testo in discussione della tematica della rigenerazione urbana determini uno sconfinamento rispetto al tema centrale del contenimento del consumo del suolo agricolo. Aggiunge che, qualora si intendesse insistere in tal senso, andrebbe conseguentemente valutata l'ipotesi di chiedere alla Presidenza della Camera di riconsiderare l'assegnazione delle proposte di legge in materia urbanistica, oggi assegnate alla Commissione Ambiente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che la rilevanza del tema della rigenerazione urbana, quale possibile futura destinazione dell'edilizia, è stata evidenziata nel corso del dibattito sulle proposte in esame da gran parte dei gruppi parlamentari, rileva che l'estensione dell'ambito di intervento del provvedimento in esame dilaterrebbe eccessivamente la materia, che concerne il contenimento del suolo agricolo e non la riforma del settore urbanistico nel suo complesso, la quale rientrerebbe peraltro nell'ambito di stretta competenza dell'VIII Commissione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime preoccupazione per il fatto che l'emendamento 4.100 dei relatori affida al Governo, attraverso lo strumento della delega, la disciplina della rigenerazione urbana, in tal modo privando di fatto il Parlamento della possibilità di esaminare tale tema proseguendo nell'*iter* delle proposte di legge C. 70 e abbinate, assegnate alla Commissione Ambiente, incidenti sul tema più generale del contenimento del suolo, e quindi sulla materia generale dell'urbanistica. Stigmatizza, altresì, l'improvvisa accelerazione dell'*iter* del provvedimento in esame dopo mesi di sospensione dell'*iter* medesimo: in particolare fa notare come le Commissioni saranno chiamate a pronunciarsi sugli emendamenti presentati subito dopo aver acquisito i

pareri dei relatori e del Governo sugli stessi, eliminandosi così qualsiasi margine di confronto anche informale tra i relatori e il Governo, da una parte, e i gruppi firmatari degli emendamenti, dall'altra.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce che l'esame delle proposte emendative presentate avrà luogo a partire dalla seduta prevista per domani, giovedì 22 ottobre, al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, mentre i pareri su tali proposte emendative saranno formulati nella giornata odierna.

Mario CATANIA (ScPI) ritiene che le Commissioni si trovino ad affrontare un passaggio delicatissimo e di straordinaria importanza. Nel ricordare come il provvedimento incontri fortissime resistenze, fa notare come sia necessario chiedere all'opposizione se abbia senso bloccare l'*iter*, rendendo impossibile l'approvazione nella legislatura corrente del provvedimento in questione. Richiama pertanto tutti i membri delle Commissioni a una grande senso di responsabilità, evitando di cedere alle lusinghe di coloro che, utilizzando il pretesto della crisi economica e della necessità di rilanciare le attività produttive, ritengono utile riprendere le attività della filiera del cemento secondo i canoni tradizionali. Rivolge pertanto un appello ai colleghi affinché si prosegua nell'esame del provvedimento, ricordando che forse l'unico rischio insito nell'emendamento 4.100 dei relatori è che la delega non venga esercitata.

Samuele SEGONI (Misto-AL), manifestando perplessità sulla procedura seguita nell'*iter* del provvedimento in esame, più volte interrotto, esprime preoccupazione sul contenuto dell'emendamento 4.100 dei relatori, in particolare sul riferimento agli spazi pubblici e agli obiettivi prestazionali degli edifici.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che permangano elementi critici riguardo al metodo seguito, che priva i colleghi del tempo necessario per un approfondimento delle

questioni. Anche rispetto al merito manifesta stupore per la proposta di una delega al Governo sulla rigenerazione urbana che sottrae al Parlamento una importante materia. Ritiene infatti che il tema della rigenerazione urbana non possa essere scisso da quello del consumo del suolo, ma debba essere disciplinato insieme a quello, evitando così il rischio che, per mancato esercizio della delega, la tematica della rigenerazione urbana non venga affrontata.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ribadendo le perplessità già manifestate, auspica che venga ritirato l'emendamento 4.100 dei relatori, o in alternativa, la tematica della rigenerazione urbana venga disciplinata direttamente nel testo in esame, senza rimetterla all'esercizio della delega al Governo.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) dichiara di non condividere il ricorso allo strumento della delega per affrontare la tematica della rigenerazione urbana.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le osservazioni testé enunciate dai colleghi intervenuti, auspica una più approfondita riflessione sull'oggetto della delega contenuta nell'emendamento 4.100 dei relatori, richiamando, al riguardo, il contenuto della risoluzione a sua firma 7-00647, avente ad oggetto le iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione e uso sostenibile del suolo, approvata dalla Commissione Ambiente nel giugno 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi Mannino e Catania, fa presente che sul tema oggetto dell'emendamento 4.100 dei relatori sarà possibile svolgere un'ulteriore e più approfondita riflessione nel corso delle prossime sedute.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che non si debba mettere in dubbio la utilità del lavoro congiunto fatto dalle

due Commissioni, ma semmai accedere a richieste ragionevoli sul tempo a disposizione per la individuazione delle proposte di modifica.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che siano necessari termini più ampi per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 4.100 e 6.100 dei relatori.

Ermate REALACCI, *presidente*, propone, pertanto, che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 4.100 e 6.100 dei relatori sia fissato per venerdì 23 ottobre alle ore 9.

Le Commissioni consentono.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) chiede di conoscere quale sia la disponibilità dei relatori a modificare il testo dell'emendamento 4.100.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, fa presente che l'ambito di applicazione dalla delega recata dall'emendamento 4.100 dei relatori è ben delineato e pertanto, a suo avviso, tale da fugare i dubbi avanzati dai colleghi. Manifesta, comunque, ampia disponibilità al confronto nella fase emendativa.

Ermate REALACCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermate REALACCI. — Interviene il ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 15.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Ermate REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, fa presente che, come già rilevato nella seduta antimeridiana, le Commissioni sospenderanno l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, in considerazione della presenza del Ministro delle politiche agricole e forestali che, oltre a intervenire sulle linee generali del nuovo testo, si pronuncerà, dopo i relatori, su tutti i restanti emendamenti ad esso riferiti. Da, quindi, la parola ai relatori per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, dichiarando di concentrarsi sui pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.100, 4.100, 7.100, 9.100, 10.101 e 10.100 dei relatori.

Esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Schullian 0.2.100.78; Zaratti 0.2.100.46; gli identici emendamenti Dorina Bianchi 2.97, Grimoldi 2.13, Russo 2.92 e Matarrese 2.71; Tentori 2.43; Matarrese 2.72; gli identici emendamenti Zaratti 2.21, Mariani 2.89, Segoni 2.19 e De Rosa 2.76; Franco Bordo 3.2; Zanin 3.29; Prina 3.23; Tentori 4.24; gli identici emendamenti Piso 4.15, Dal Moro 4.33, Russo 4.38, Grimoldi 4.16 e Marroni 4.46; Gallinella 4.40; Pellegrino 7.5; Caon 7.3; gli identici subemendamenti Russo 0.9.100.1 e Dorina Bianchi 0.9.100.7; Grimoldi 0.10.101.8; Catania 10.64.

Esprime, altresì, parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sulle seguenti proposte emendative: De Rosa 0.2.100.62; gli identici subemenda-

menti Russo 0.2.100.9 e Vignali 0.2.100.27; gli identici subemendamenti Segoni 0.2.100.21 e Franco Bordo 0.2.100.49; De Rosa 0.2.100.68; Catania 2.83; Segoni 2.23 e 3.15; Mariani 3.22; De Rosa 3.52; Gadda 4.22; Tentori 7.15; gli identici emendamenti Russo 9.11, Distaso 9.10, Fauttilli 9.13, Giovanna Sanna 9.6, Segoni 9.20 e Grimoldi 9.21; De Rosa 10.68 e gli identici emendamenti Schullian 10.11, Marguerettaz 10.12 e Nicoletti 10.45.

Invita, infine, al ritiro delle restanti proposte emendative presentate agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, esprimendo altrimenti parere contrario.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli 6 e 7, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.100 e 6.100 dei relatori. Esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Zaratti 0.5.100.32, gli identici subemendamenti Dorina Bianchi 0.5.100.19 e Matarrese 0.5.100.23; Zaccagnini 0.5.100.36; Schullian 0.5.100.53; Franco Bordo 0.5.100.49; Segoni 0.5.100.18; gli identici Fauttilli 6.17 e Matarrese 6.16. Esprime altresì, parere favorevole sul subemendamento Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Zaccagnini 0.5.100.45, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita, quindi, al ritiro delle restanti proposte emendative presentate agli articoli 5 e 6, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il ministro Maurizio MARTINA, intervenendo anche a nome del Ministro Galletti, concorda con il parere espresso dai relatori sulle proposte emendative presentate, esprimendo inoltre parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori. Nel ricordare che, con il Ministro Galletti, ha già sottolineato l'urgenza di un provvedimento sul contenimento del consumo del suolo e sulla tutela dell'attività agricola, manifesta soddisfazione per la ripresa dell'importante e approfondito lavoro svolto in questi mesi, rivolgendo un

ringraziamento ai relatori Braga e Fiorio per il loro impegno. Sottolinea, inoltre, che gli effetti degli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni hanno reso ancora più urgente un significativo intervento normativo in quest'ambito, che appresti una regolamentazione precisa e vincolante per ridurre il consumo del suolo al fine di prevenire tali disastri naturali in vista del graduale azzeramento del consumo in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea circa il traguardo da raggiungere entro il 2050. Rileva, altresì, che nelle settimane di lavoro sul testo e sulle proposte emendative si è sempre guardato alla necessità di difendere i suoli e favorire il ripristino di un corretto equilibrio territoriale, e che al centro dell'impostazione del disegno di legge vi è l'idea di un'agricoltura che non è solo un modello produttivo ma un presidio di sostenibilità ambientale e di lotta contro il dissesto idrogeologico. Evidenzia, in particolare, che la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta una progressiva cementificazione della superficie agricola nazionale. Allo stesso tempo, chiarisce che il disegno di legge, anche con le modifiche che potranno essere apportate, punta a sostenere un'edilizia di riuso e riqualificazione che non consuma nuovo suolo e a rigenerare le superfici esistenti già impermeabilizzate. In proposito, rileva che la legge di stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede la conferma, fino al 31 dicembre 2016, degli incentivi fiscali per il miglioramento energetico e per le ristrutturazioni edilizie. Precisa che va in questo senso anche l'emendamento presentato dai relatori sulla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate, su cui auspica un approfondito confronto presso le Commissioni, e che potrà rafforzare le altre iniziative già in corso. Sottolinea inoltre come il lavoro di questi mesi sia stato finalizzato, partendo dalle proposte emendative presentate dai gruppi, ad affrontare

i principali nodi che sono stati posti all'attenzione delle Commissioni. Alla luce di quanto emerso nel dibattito svoltosi in occasione delle audizioni svolte, rileva che con le proposte emendative presentate dai relatori e con gli spunti contenuti in alcuni subemendamenti è stato approfondito il tema assai complesso delle definizioni. Ritiene opportuno fornire un contributo in particolare sulle definizioni di « consumo del suolo », « superficie agricola naturale e seminaturale » e di « impermeabilizzazione »: un intervento il più possibile preciso in questo ambito è fondamentale per evitare interpretazioni discrezionali della portata della legge. Per questo motivo ritiene corretto precisare che il « consumo del suolo » debba essere inteso come l'incremento annuale netto della superficie agricola naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione, valutando positivamente anche proposte emendative volte a chiarire meglio le modalità di calcolo di tale incremento. In particolare ritiene che un criterio corretto potrebbe essere quello del saldo netto tra superfici impermeabilizzate e superfici dalle quali l'impermeabilizzazione è stata rimossa. Ritiene inoltre che immediata conseguenza della definizione di consumo del suolo è la necessità di precisare la definizione di « superficie agricola » e che, al fine di garantire un'effettiva portata innovativa al disegno di legge, la definizione non possa fermarsi a quella prevista dai vigenti strumenti urbanistici, che risulterebbe inidonea a produrre un effettivo contenimento del consumo di suolo. Aggiunge pertanto che si è lavorato ad una definizione legale che, oltre alle aree qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici, includesse anche le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per i quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione am-

bientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione. Rileva che parimenti importante in questo contesto è la definizione di « impermeabilizzazione »: anche in questo caso si ritiene preferibile utilizzare una definizione legale, che possa consentire di ricomprendere concetti anche non riconducibili strettamente al senso comune e maggiormente estensivi. Ritiene opportune anche le precisazioni relative al concetto di « mitigazione », definito come un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo che hanno l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e migliorare lo stato dei suoli e, a proposito della compensazione ambientale, giudica importante la precisazione della necessaria contestualità delle relative misure rispetto all'intervento che determina un consumo di suolo. Con riferimento agli altri emendamenti di cui si propone l'accoglimento, rileva come sia utile la precisazione della natura vincolante della riduzione progressiva di consumo di suolo al fine di raggiungere l'obiettivo fissato a livello europeo di consumo zero nel 2050, nonché la previsione di un sistema trasparente di pubblicità relativo ai dati relativi al monitoraggio sul consumo di suolo. Sottolinea inoltre l'opportunità degli interventi sulle disposizioni in materia di priorità del riuso, che potranno fornire ai comuni, che sono chiamati a svolgere un ruolo determinante, il necessario supporto informativo relativo agli edifici sfitti o abbandonati, nonché le nuove disposizioni in materia di segnalazione al prefetto di proprietà fondiarie in stato di abbandono che possano arrecare danno al paesaggio o alle attività produttive. Evidenzia con particolare soddisfazione come si rafforzino le disposizioni in materia di compendi neorurali periurbani, il cui fine ambizioso è quello di consentire il recupero di edifici e spazi abbandonati dalla produzione agricola nella campagne limitrofe alle aree urbane e periurbane. Tali compendi dovranno comunque avere

fini diversi da quello residenziale e industriale o artigianale, tenendo comunque ferma la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità. In tali compendi potranno essere svolte importanti attività di carattere sociale e ricreativo, che consentiranno uno sviluppo delle aree rispettoso del contesto paesaggistico e della ruralità. Ritiene condivisibile anche la scelta di confermare i divieti di mutamento di destinazione per le superfici agricole per le quali sono stati erogati aiuti europei, salvaguardando l'applicazione di misure ancora più restrittive previste dalla legge. Con riferimento alle misure di incentivazione, fa presente che si prevedono specifiche priorità per i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici nella erogazione di fondi pubblici e si demanda alle regioni, competenti per territorio la facoltà di garantire anche incentivi di carattere fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, al fine di prevenire il rischio del dissesto idrogeologico. Segnala che, con le modifiche proposte all'articolo 9, i proventi dei titoli abitativi e delle sanzioni relative all'applicazione del divieto di mutazione della destinazione d'uso saranno finalizzati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura. Rileva inoltre che con la disciplina transitoria si conferma l'introduzione del divieto di consumo di suolo per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, in attesa dell'adozione

dei necessari atti di competenza regionale per attuare la riduzione del consumo di suolo fino a raggiungere l'obiettivo del consumo zero nel 2050, come stabilito a livello europeo. In mancanza di tali atti, si propone l'introduzione di un criterio restrittivo, prevedendo che nelle regioni e province autonome non sarà consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti, tenendo conto anche dei tre anni di consumo zero.

Dichiara, infine, la disponibilità del Governo ad aggiornare il confronto sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine a ulteriori margini di confronto con il Governo in relazione ad alcune questioni, in particolare quelle relative alle sanzioni previste in caso di inosservanza delle norme.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti riguardo alla compatibilità tra quanto affermato dal Ministro con riferimento alle regioni a statuto speciale e l'autonomia ad esse riconosciuta.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) esprime rammarico per il parere contrario espresso sui suoi subemendamenti all'emendamento 5.100 dei relatori. Infatti, ritiene che la mancata previsione di utilizzo sociale, per scopi pubblici e per agricoltura sociale e per le attività di tutela della biodiversità e altro, del compendio agricolo neorurale di cui all'emendamento 5.100 dei relatori possa aprire uno spazio per altre finalizzazioni non virtuose. Ritiene poi che sia stato raggiunto un compromesso, permettendo così di riprendere l'*ter* delle proposte di legge, proprio con quelle stesse forze che avevano agito in senso ostruzionistico. Aggiunge che la delega in materia di rigenerazione urbana si presenta troppo vaga per poter effettivamente consentire di rigenerare le zone periferiche. Esprime comunque l'auspicio che si possano limare alcune asperità delle

norme proposte, al fine di rendere il provvedimento più accettabile, attraverso un confronto complessivo tra maggioranza e opposizioni. Dichiarò infine di voler sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma Segoni.

Salvatore MATARRESE (SCpI) invita ad una riflessione sull'impatto della nuova definizione di superficie agricola in relazione all'assetto regolatorio che presiede all'autonomia dei territori.

Mario CATANIA (SCpI) ritiene che si possa registrare nella giornata odierna un passo in avanti essendo maturate le condizioni complessive di dialogo all'interno della maggioranza, del Governo e tra maggioranza e opposizione. Invita a questo punto i colleghi a chiudere rapidamente il provvedimento, apportando gli eventuali opportuni correttivi migliorativi, anche raccogliendo suggerimenti che provengono dalle opposizioni, tra i quali quello relativo al tema della responsabilità dei funzionari comunali.

Paolo RUSSO (Pdl) esprime apprezzamento per il fatto di essere finalmente nelle condizioni di valutare la portata normativa del provvedimento nella sua interezza, avendo acquisiti i pareri su tutte le proposte emendative. Ritiene però che la portata complessiva del provvedimento potrà essere maggiormente valutata qualora si registrasse una riduzione del consumo del suolo controbilanciata da un pari ed efficiente riutilizzo dello stesso. In caso contrario, ritiene necessario evitare di mettere in campo misure stringenti non sufficientemente controbilanciate.

Sulla base di tali elementi, esprime significative e severe perplessità sul merito del provvedimento che, a suo avviso, non è stato oggetto di un grande e articolato dibattito in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, fa presente che il testo del provvedimento in esame potrà subire ulteriori miglioramenti anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Il ministro Maurizio MARTINA conferma da parte del Governo l'assoluta attenzione sul provvedimento e la disponibilità ad un ulteriore confronto nelle prossime ore e nei passaggi delineati dal presidente Realacci, al fine di arrivare quanto prima all'approvazione del testo. Evidenzia come si tratta di dotare, per la prima volta, l'Italia di una legge forte sul tema del contenimento del consumo del suolo che tutti condividono, e che deve essere tradotto in strumenti operativi per giungere al consumo zero nel 2050, come previsto in sede europea. Sottolinea la necessità di individuare strumenti per raggiungere l'obiettivo superando le divisioni legittime tra chi considera le norme così individuate o troppo restrittive o, al contrario, poco incisive. Osserva poi che il lavoro svolto nei mesi che hanno preceduto la seduta odierna è stato particolarmente intenso anche per la specificità dell'esperienza italiana e dell'obiettivo complessità della materia. Sottolinea come si sia molto vicini alla possibilità di concludere la prima fase di un procedimento che è fondamentale anche per la tutela dell'attività agricola e contro il dissesto idrogeologico.

Ferma restando la disponibilità del Governo al confronto, rileva come l'individuazione di fattispecie speciali di responsabilità amministrativa o contabile a carico dei funzionari pubblici per il mancato rispetto delle previsioni che saranno introdotte con il disegno di legge in esame rischia di risultare asistemático rispetto al quadro normativo generale. Con riferimento poi al rispetto delle competenze regionali osserva come il meccanismo di coinvolgimento della Conferenza unificata, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, e le norme relative all'adeguamento degli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale sembrano fornire idonee garanzie, ferma restando anche in questo caso la possibilità di svolgere ulteriori eventuali approfondimenti al fine di migliorare ulteriormente la formulazione sotto il profilo tecnico.

Da ultimo osserva che il meccanismo previsto dalla disciplina transitoria pone la

sfida alle regioni a adeguarsi agli obiettivi previsti dalla legge, rispettando nel contempo il quadro delle competenze regionali. Ricorda tra l'altro, in conclusione, che alcune regioni in materia di consumo del suolo hanno già adottato provvedimenti normativi o stanno per farlo. Rileva in proposito come, per queste, l'individuazione di una cornice in cui si definiscono gli sforzi regionali non potrà che essere di ausilio.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ringrazia il ministro Martina per la sua presenza, ricordando, altresì, che il ministro Galletti parteciperà ai lavori delle Commissioni domani 22 ottobre alle ore 8.30. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(nuovo testo C. 2039 Governo e abb.).****SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 2.100, 5.100,
7.100, 9.100, 10.101 E 10.100 DEI RELATORI**

ART. 2.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture comunali e sovracomunali.

0. 2. 100. 4. Russo, Castiello, Biancofiore.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la superficie agricola naturale e seminaturale annualmente soggetta a interventi di impermeabilizzazione;

0. 2. 100. 14. Catania.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la quantità di superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo.

0. 2. 100. 16. Segoni.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: il processo antropogenico che ha come effetto l'impermeabilizzazione del suolo.

0. 2. 100. 17. Segoni.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: tutti gli interventi che determinino una riduzione della permeabilità del suolo.

0. 2. 100. 18. Segoni.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la superficie annualmente oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.

0. 2. 100. 45. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.

*** 0. 2. 100. 55.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per « consumo di suolo »: la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o co-

pertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.

* **0. 2. 100. 64.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera a), dopo la parola: suolo inserire la seguente: agricolo.

0. 2. 100. 36. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Alla lettera a), sopprimere la parola: annuale.

* **0. 2. 100. 53.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Alla lettera a), sopprimere la parola: annuale.

* **0. 2. 100. 60.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera a), sopprimere la parola: netto.

0. 2. 100. 59. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera a), sostituire le parole: superficie agricola naturale *con le seguenti:* superficie agricola, naturale.

0. 2. 100. 78. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: naturale e seminaturale.

Conseguentemente,

alla medesima lettera a),

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli ampliamenti fino al 20 per cento di attività economiche esistenti;

b) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: naturale e seminaturale;

c) alla lettera b) sopprimere le parole da: fatta eccezione per le superfici fino alla fine della lettera.

0. 2. 100. 28. Dorina Bianchi.

Alla lettera a), sopprimere le parole: naturale e seminaturale.

Conseguentemente,

alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli ampliamenti fino al 20 per cento di attività economiche esistenti;

alla lettera b), sopprimere le parole da: , nonché le altre superfici fino alla fine della lettera.

0. 2. 100. 2. Russo, Castiello.

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: naturale e seminaturale.

0. 2. 100. 38. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;.

* **0. 2. 100. 7.** Russo, Castiello.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;

* **0. 2. 100. 37.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;

* **0. 2. 100. 25.** Vignali, Dorina Bianchi.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli ampliamenti fino al 20 per cento di attività economiche esistenti;

0. 2. 100. 29. Dorina Bianchi.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di copertura artificiale. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato un suolo, anche in virtù degli interventi di compensazione di cui alla lettera g), purché il suolo

ripristinato abbia caratteristiche che lo rendono idoneo alla coltivazione.

0. 2. 100. 52. Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di copertura artificiale. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione.

0. 2. 100. 62. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque di trasformazione non connessa all'attività agricola o al ripristino dello stato naturale;

0. 2. 100. 75. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della superficie soggetta ad interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.

0. 2. 100. 61. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici

vigenti, le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, le aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, nonché i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

*** 0. 2. 100. 9.** Russo, Castiello.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, le aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, le aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, nonché i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

*** 0. 2. 100. 27.** Vignali, Dorina Bianchi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricole, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli o non edificabili dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le superfici

destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

**** 0. 2. 100. 8.** Russo, Castiello.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricole, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli o non edificabili dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

**** 0. 2. 100. 26.** Vignali, Dorina Bianchi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le superfici, anche in area-urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-bis).

0. 2. 100. 57. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate;

0. 2. 100. 63. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Bene-

detti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali o comunque come agricoli.

0. 2. 100. 5. Russo, Castiello, Biancofiore.

Alla lettera b), sopprimere le parole da: , nonché le altre superfici fino alla fine della lettera.

0. 2. 100. 40. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Alla lettera b), dopo le parole: le altre superfici aggiungere le seguenti: non soggette a impermeabilizzazione o copertura permanente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 2. 100. 43. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Alla lettera b), sostituire le parole da: non impermeabilizzate fino alla fine della lettera con le seguenti: non soggette a impermeabilizzazione o copertura permanente.

0. 2. 100. 66. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 2. 100. 65. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera b), sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera.

0. 2. 100. 67. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera b), sostituire la parola: pubblici con le seguenti: di pubblica utilità.

0. 2. 100. 46. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione.

0. 2. 100. 19. Segoni.

Alla lettera b), sostituire le parole da: nonché per i lotti a: rigenerazione con le seguenti: nonché per i lotti e gli spazi inedificati dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Conseguentemente, alla lettera c-bis, sopprimere la parola: interclusi.

0. 2. 100. 15. Massa.

Alla lettera b), sostituire le parole: spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria con le seguenti: spazi inedificati interclusi e di completamento comunque denominati.

0. 2. 100. 31. Dorina Bianchi.

Alla lettera b), sostituire le parole: e destinati prioritariamente a interventi di riuso con le seguenti: e destinati a interventi di riuso.

0. 2. 100. 20. Segoni.

Alla lettera b), *sopprimere la parola:* prioritariamente.

0. 2. 100. 48. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Alla lettera b), *sostituire la parola:* prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

* **0. 2. 100. 21.** Segoni.

Alla lettera b), *sostituire la parola:* prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

* **0. 2. 100. 49.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* purché siano destinati per Orti urbani e agricoltura urbana.

0. 2. 100. 47. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad esclusione delle aree già appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico e oggetto di attività economiche.

* **0. 2. 100. 1.** Latronico.

Alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad esclusione delle aree già appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico e oggetto di attività economiche.

* **0. 2. 100. 58.** De Girolamo.

Dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) per « lotti e spazi inedificati interclusi »: le aree non edificate che si trovino in zone integralmente interessate da costruzioni, dotate di tutte le opere di

urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nelle quali tali strumenti abbiano previsto interventi di trasformazione.

0. 2. 100. 35. Catania.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo agricolo mediante interventi di copertura artificiale tale da eliminarne la permeabilità.

0. 2. 100. 42. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminare o ridurre la permeabilità anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

0. 2. 100. 68. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetto, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.

0. 2. 100. 10. Grimoldi.

Alla lettera c) *sopprimere le seguenti parole:* , scavo e rimozione.

* **0. 2. 100. 6.** Russo, Castiello, Biancofiore.

Alla lettera c) *sopprimere le seguenti parole:* , scavo e rimozione.

* **0. 2. 100. 11.** Grimoldi.

Alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: , scavo e rimozione.

* **0. 2. 100. 32.** Dorina Bianchi.

Alla lettera c), sostituire le parole: tali da eliminarne la permeabilità con le seguenti: tali da ridurre di un ordine di grandezza la permeabilità.

0. 2. 100. 24. Segoni.

Alla lettera c), sostituire le parole: tali da eliminarne la permeabilità con le seguenti: tali da ridurre sotto i valori di 10-6m/s la permeabilità.

0. 2. 100. 23. Segoni.

Alla lettera c), sostituire la parola: eliminarne con la seguente: ridurne.

* **0. 2. 100. 22.** Segoni.

Alla lettera c), sostituire la parola: eliminarne con la seguente: ridurne.

* **0. 2. 100. 69.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera c), dopo la parola: eliminarne inserire la seguente: completamente.

0. 2. 100. 33. Dorina Bianchi.

Alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale.

0. 2. 100. 12. Grimoldi.

Alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al transito o stazionamento di veicoli.

* **0. 2. 100. 44.** Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti.

Alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al transito o stazionamento di veicoli.

* **0. 2. 100. 70.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o transito di mezzi di trasporto.

0. 2. 100. 50. Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino.

Sopprimere la lettera c-bis).

* **0. 2. 100. 56.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

Sopprimere la lettera c-bis).

* **0. 2. 100. 71.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

c-bis) per « area urbanizzata »: la parte del territorio costituita dalle città, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi in ambito urbano.

0. 2. 100. 41. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

c-bis) per « area urbanizzata »: le sole aree edificate previste dai piani urbanistici attualmente vigenti.

0. 2. 100. 51. Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

Alla lettera c-bis), sostituire le parole: i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria *con le seguenti:* l'edificato sparso, i nuclei isolati, le cave, le discariche, i cantieri, i sedimenti e le pertinenze infrastrutturali.

*** 0. 2. 100. 72.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera c-bis), sostituire le parole: i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria *con le seguenti:* l'edificato sparso, i nuclei isolati, le cave, le discariche, i cantieri, i sedimenti e le pertinenze infrastrutturali.

*** 0. 2. 100. 54.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

Alla lettera c-bis), sopprimere le seguenti parole: dotati di opere di urbanizzazione primaria.

**** 0. 2. 100. 13.** Grimoldi.

Alla lettera c-bis), sopprimere le seguenti parole: dotati di opere di urbanizzazione primaria.

**** 0. 2. 100. 34.** Dorina Bianchi.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione;

b) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi

inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità, anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti depositi permanenti di materiale;

c-bis) per « area urbanizzata »: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;

2. 100. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività agroforestale *con le seguenti:* attività agricola.

0. 5. 100. 57. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito degli strumenti urbanistici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: possono qualificare negli strumenti urbanistici di propria competenza i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Tale qualificazione presuppone la presentazione, a cura dei proprietari interessati, di una proposta di progetto di compendio agricolo neorurale che prevede interventi di recupero conservativo e di ristrutturazione, anche tramite la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, qualora non più

funzionali all'attività agricola, al fine di ottenere la riqualificazione del compendio, dotarlo delle infrastrutture necessarie e garantire la prevalente destinazione ad uso agricolo.

Restano salve le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l) del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.

2. Per il compendio agricolo neorurale va approvato un piano di attuazione, con indicazione puntuale degli interventi ammissibili, fissazione degli *standards* in ordine all'estensione della superficie ricostruibile, che non può superare quella esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in ordine alle destinazioni d'uso ammissibili nonché in ordine alle caratteristiche tipologiche, morfologiche ed architettoniche degli interventi consentiti, tenendo conto del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti. Restano salve le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il piano di attuazione può consentire nuove destinazioni d'uso all'interno del compendio, garantendo comunque la prevalente destinazione ad uso agricolo dello stesso, escludendo ogni nuova destinazione produttiva di tipo industriale o artigianale e permettendo quella residenziale nei limiti dell'esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o in misura di un'unità abitativa più un eventuale alloggio per il custode in caso di insussistenza di una preesistenza residenziale.

4. Il rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi consentiti nel compendio ossia l'avvio di attività soggette a mera denuncia o segnalazione sono condizionati alla stipula di una convenzione con il Comune competente nonché all'impegno a trascrivere, prima dell'inizio dei lavori, il vincolo di indivisibilità dell'area del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di trascrizione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, decorrente dalla data di rilascio del certifi-

cato di agibilità per gli interventi acconsentiti, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno. Ogni patto o atto contrario al vincolo di indivisibilità è nullo. Decorso il termine ventennale, il funzionario comunale competente rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo trascritto nei registri immobiliari.

0. 5. 100. 58. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole di propria competenza aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

0. 5. 100. 50. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l).

0. 5. 100. 29. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono prevedere *aggiungere le seguenti:* sulla base di una proposta di progetto presentata dai proprietari interessati.

0. 5. 100. 56. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero

edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione a volume e sagoma invariati, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale.

0. 5. 100. 13. Segoni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: inclusa la demolizione e ricostruzione inserire le seguenti: a volume e sagoma invariati.

0. 5. 100. 14. Segoni.

Al comma 1, dopo le parole: demolizione e ricostruzione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di cui al comma 3;

Conseguentemente:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole storico-culturale aggiungere le seguenti: ambientale, paesaggistico.

0. 5. 100. 31. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: demolizione e ricostruzione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di cui al comma 3.

0. 5. 100. 32. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del patrimonio agricolo e ambientale aggiungere le seguenti: e ad un utilizzo del terreno compreso nella zona dell'insediamento rurale che garantisca il mantenimento dell'attività agricola o, in alternativa, servizi di tutela e valorizzazione della biodiversità, aree a focus ecologico, aree verdi,

0. 5. 100. 30. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: la presenza di adeguata accessibilità con le seguenti: la presenza di adeguata viabilità.

0. 5. 100. 15. Segoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La demolizione è consentita solo previo censimento degli edifici rurali tipici o aventi caratteri storico-culturale-ambientale e paesaggistico.

0. 5. 100. 33. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle migliori dotazioni urbanistiche ed ecologiche, tali da garantire la realizzazione di edifici di classe A o classe B, energeticamente sostenibili attraverso fonti rinnovabili, caratterizzati da sistemi tecnologici che permettano il recupero delle acque piovane e la depurazione delle acque reflue, e dalle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico-sostenibile ed occupazionale.

0. 5. 100. 16. Segoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende un'area composta da fabbricati, impianti e superfici pertinenziali che costituiscono un insieme delimitato per estensione e connesso funzionalmente, previsto come tale negli strumenti urbanistici.

0. 5. 100. 60. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale che tramite

interventi di recupero e riqualificazione viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

0. 5. 100. 59. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 2, sostituire le parole: oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che con le seguenti: che tramite interventi di recupero e riqualificazione.

0. 5. 100. 55. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati,.

* **0. 5. 100. 2.** Russo, Castiello, Biancofiore.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati,.

* **0. 5. 100. 5.** Grimoldi.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: funzionali con la seguente: strumentali.

0. 5. 100. 35. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: e testimoniale.

* **0. 5. 100. 19.** Dorina Bianchi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, le seguenti parole: e testimoniale.

* **0. 5. 100. 23.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 3, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo rispetto alla superficie impermeabile esistente alla data di approvazione della presente legge.

0. 5. 100. 6. Grimoldi.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente:

Gli interventi edilizi realizzati non possono alterare né le volumetrie né le sagome esistenti, né comportare maggior consumo di suolo.

0. 5. 100. 17. Segoni.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

0. 5. 100. 36. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e devono essere realizzati esclusivamente su superfici già edificate.

0. 5. 100. 11. Catania.

Al comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

0. 5. 100. 3. Russo, Castiello, Biancofiore.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: di superficie ricostruibile aggiungere le seguenti: senza incremento di volumetrie.

0. 5. 100. 28. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: di superficie ricostruibile aggiungere le seguenti: a volumetrie invariate,.

0. 5. 100. 7. Catania.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: delle superfici esistenti, con le seguenti: delle superfici edificate esistenti.

0. 5. 100. 34. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la destinazione di almeno il 30 per cento della superficie complessiva ad attività o servizi ad uso sociale e con accesso pubblico e servizi di manutenzione garantiti dall'affidatario della superficie medesima.

0. 5. 100. 37. Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini, Pellegrino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la destinazione di almeno il 20 per cento della superficie complessiva ad attività o servizi ad uso sociale e con accesso pubblico e servizi di manutenzione garantiti dall'affidatario della superficie medesima.

0. 5. 100. 38. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

Al comma 4, sostituire le parole: I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologiche e scelte materiche con le seguenti: I fabbricati soggetti a demolizione e ricostruzione, sono da realizzarsi con tipologie, morfologiche e scelte materiche ecocompatibili ed ecosostenibili.

0. 5. 100. 40. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 4, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: esclusivamente su superfici già edificate,.

*** 0. 5. 100. 8.** Catania.

Al comma 4, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: esclusivamente su superfici già edificate,.

*** 0. 5. 100. 51.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Al comma 4, sostituire la parola: estetiche con la seguente: architettoniche;.

0. 5. 100. 53. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 4, dopo le parole: storico-culturale aggiungere le seguenti: ambientale, paesaggistico.

0. 5. 100. 39. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis) Prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedono ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione che abbiano i caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. L'individuazione di tali edifici comporta l'automatica esclusione da interventi di sostituzione edilizia e la priorità dei finanziamenti destinati al loro restauro, consolidamento statico e dotazione dei requisiti di igiene e benessere.

0. 5. 100. 41. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

Al comma 5, sopprimere le lettere a), c), h).

0. 5. 100. 52. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Al comma 5, sopprimere le lettere a), e c).

0. 5. 100. 9. Catania.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

0. 5. 100. 44. Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: servizi turistico-ricettivi inserire le seguenti: , anche in forma di agriturismo.

Conseguentemente al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

i) attività di impresa agricola, svolta modo prevalente con strumenti, tecnologie e metodi ecosostenibili.

0. 5. 100. 1. Pastorelli.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) servizi didattici dedicati alla diffusione della cultura contadina e rurale.

0. 5. 100. 45. Zaccagnini, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) servizi veterinari.

0. 5. 100. 26. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, infine le seguenti parole: e di prossimità.

0. 5. 100. 42. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 5, lettera g), sopprimere la seguente parola: ambientali.

0. 5. 100. 47. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 5, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: locale, rurale.

0. 5. 100. 43. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera: h-bis) artigianato di servizio.

*** 0. 5. 100. 12.** Fauttilli.

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera: h-bis) artigianato di servizio.

*** 0. 5. 100. 20.** Carrescia.

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera: h-bis) artigianato di servizio.

*** 0. 5. 100. 21.** Distaso.

Al comma 5, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) artigianato di servizio.

*** 0. 5. 100. 54.** Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis) Le destinazioni d'uso elencate non possono essere in alcun modo modificate dagli strumenti urbanistici per la durata di venti anni dalla realizzazione delle opere.

0. 5. 100. 10. Catania.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: il custode con le seguenti: i nuclei familiari del personale impegnato nel compendio.

0. 5. 100. 22. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , ovvero di un'unità abi-

tativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti.

0. 5. 100. 4. Russo, Castiello, Biancofiore.

Al comma 7, sostituire le parole: dall'impegno con le seguenti: dall'obbligo.

0. 5. 100. 49. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: venticinque anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: ventennale con la seguente: venticinquennale;

al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: ventesimo con la seguente: venticinquesimo.

0. 5. 100. 48. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Al comma 7, dopo le parole: oggetto di registrazione nei registri immobiliari aggiungere le seguenti: e catastali.

0. 5. 100. 18. Segoni.

Al comma 8, sopprimere le parole: e compensazione.

0. 5. 100. 27. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora previsti dalla pianificazione urbanistica, territoriale, paesistica e paesaggistica vigente.

0. 5. 100. 24. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Compendi agricoli neorurali).

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale e testimoniale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni

e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:

- a) attività amministrative;
- b) servizi ludico-ricreativi;
- c) servizi turistico-ricettivi;
- d) servizi dedicati all'istruzione;
- e) servizi medici e di cura;
- f) servizi sociali;
- g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
- h) artigianato artistico.

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;

b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

5. 100. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 3, sostituire le seguenti parole: dei paesaggi rurali e con le seguenti: dei paesaggi rurali o di.

0. 7. 100. 7. Segoni.

Aggiungere infine le seguenti parole: con lo scopo di evitare il rischio di abbandono.

0. 7. 100. 18. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

*** 0. 7. 100. 4. Grimoldi.**

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 5.** Fauttilli.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 9.** Carrescia.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 11.** Distaso.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 14.** Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 16.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Sopprimere le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

* **0. 7. 100. 19.** Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

7. 100. I Relatori.

ART. 9.

Dopo le parole: e di rigenerazione *inserire le seguenti:* ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

0. 9. 100. 2. Grimoldi.

Dopo le parole: demolizione di costruzioni abusive *aggiungere le seguenti:* , al risanamento e al recupero di immobili di proprietà pubblici da destinare qualora inutilizzati e inabitati, ad edilizia residenziale pubblica.

0. 9. 100. 12. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Sostituire le parole, ovunque ricorrano dell'ambiente con le seguenti: dell'agroambiente.

0. 9. 100. 14. Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Sopprimere le seguenti parole: nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.

0. 9. 100. 3. Grimoldi.

Dopo le parole: l'insediamento di attività di agricoltura *aggiungere le seguenti:* biologica e condotte con strumenti, tecnologie e metodi ecosostenibili.

0. 9. 100. 5. Pastorelli.

Sopprimere le seguenti parole: , attuati dai soggetti pubblici.

* **0. 9. 100. 1.** Russo, Castiello, Biancofiore.

Sopprimere le seguenti parole: , attuati dai soggetti pubblici.

* **0. 9. 100. 7.** Dorina Bianchi.

Aggiungere in fine le seguenti parole: e/o privati.

0. 9. 100. 10. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , oltre che alla manutenzione di tali opere e interventi.

*** 0. 9. 100. 6.** Fauttilli.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , oltre che alla manutenzione di tali opere e interventi.

*** 0. 9. 100. 8.** Carrescia.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , oltre che alla manutenzione di tali opere e interventi.

*** 0. 9. 100. 9.** Distaso.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , oltre che alla manutenzione di tali opere e interventi.

*** 0. 9. 100. 13.** Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , oltre che alla manutenzione di tali opere e interventi.

*** 0. 9. 100. 15.** Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 1, sostituire le parole da: a intervento di qualificazione fino alla fine del comma con le seguenti: a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idro-

geologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.

9. 100. I Relatori.

ART. 10.

Sostituire le parole: per le opere prioritarie con le seguenti: per le 25 opere prioritarie.

0. 10. 101. 14. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Sopprimere, in fine, le seguenti parole: , elencate nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015.

0. 10. 101. 10. Massa.

Sostituire le parole: nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015 con le seguenti: nel Documento di economia e finanza.

0. 10. 101. 8. Grimoldi.

Aggiungere infine le seguenti parole: e per le opere e i lavori nelle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, nelle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nelle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e in quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

*** 0. 10. 101. 1.** Vignali, Dorina Bianchi.

Aggiungere in fine le seguenti parole: e per le opere e i lavori nelle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, nelle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nelle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e in quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

*** 0. 10. 101. 3.** Carrescia.

Aggiungere in fine le seguenti parole: e per le opere e i lavori nelle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, nelle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nelle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e in quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

*** 0. 10. 101. 7.** Russo, Castiello.

Aggiungere in fine le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**** 0. 10. 101. 4.** Distaso.

Aggiungere in fine le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**** 0. 10. 101. 12.** Fauttilli.

Aggiungere in fine le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**** 0. 10. 101. 15.** Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le opere del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, come annualmente concordate con le regioni e le province autonome e inserite nel Documento di economia e finanza.

0. 10. 101. 9. Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel programma fino alla fine del periodo *con le seguenti:* per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015.

10. 101. I Relatori.

Sostituire le parole da: nelle regioni fino alla fine del periodo *con le seguenti:* le Regioni e Province autonome saranno sanzionate mediante la progressiva, crescente riduzione dei trasferimenti dello Stato, da stabilire in sede di legge di Stabilità annuale.

0. 10. 100. 9. Dorina Bianchi.

Sostituire le parole da: regioni fino alla fine del periodo *con le seguenti:* Regioni e Province autonome saranno sanzionate.

0. 10. 100. 2. Russo, Castiello.

Sopprimere le seguenti parole: e province autonome.

*** 0. 10. 100. 5.** Fauttilli, Dellai.

Sopprimere le seguenti parole: e province autonome.

* **0. 10. 100. 20.** Nicoletti.

Sopprimere le seguenti parole: e province autonome.

* **0. 10. 100. 23.** Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Sostituire le parole da: il consumo di suolo fino alla fine del periodo *con le seguenti:* il consumo di suolo agricolo in misura non superiore alla media di consumo di suolo agricolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

0. 10. 100. 12. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituire le parole da: al 50 per cento fino alla fine del periodo *con le seguenti:* alla percentuale stabilita da ciascuna regione e provincia autonoma.

0. 10. 100. 4. Grimoldi.

Sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

0. 10. 100. 19. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

Sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 25 per cento.

0. 10. 100. 17. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

Sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

0. 10. 100. 18. Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

Sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

0. 10. 100. 21. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Aggiungere infine le seguenti parole: , salva in ogni caso l'attuazione degli interventi già previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica approvati, comunque denominati.

0. 10. 100. 22. Schullian, Plangger, Gebhard, Alfreider, Ottobre.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

10. 100. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(nuovo testo C. 2039 Governo e abb.).****ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi di rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini;

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

4.100. I Relatori.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: usi diversi da quello agricolo aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

6. 100. I Relatori.

ALLEGATO 3

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(nuovo testo C. 2039 Governo e abb.).**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
E DEI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa dei Comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo ineditato

1.16. (nuova formulazione). Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

1. 17. (nuova formulazione). Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

ART. 2.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio

tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione.

0. 2. 100. 62. (nuova formulazione) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Alla lettera b), dopo le parole: urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per i quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente,

* **0. 2. 100. 9.** (nuova formulazione). Russo, Castiello.

Alla lettera b), dopo le parole: urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per i quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente,

* **0. 2. 100. 27.** (nuova formulazione). Vignali, Dorina Bianchi.

Alla lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente.

* **0. 2. 100. 21.** (nuova formulazione). Segoni.

Alla lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente.

* **0. 2. 100. 49.** (nuova formulazione). Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuto alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

0. 2. 100. 68. (nuova formulazione). De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;.

2. 83. (nuova formulazione). Catania, Falcone.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: per compensazione: fino a: l'adozione di misure dirette a con le seguenti: per compensazione ambientale: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ambientale.

2. 23. (nuova formulazione). Segoni, Rostellato.

ART. 3.

Al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello Nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune.

3. 15. (nuova formulazione). Segoni, Rostellato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: , sulla base di apposite intese, con le seguenti: diretto, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. 22 (nuova formulazione). Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede

alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

3. 52. *(nuova formulazione)*. De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per:

a) incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.

4. 22. *(nuova formulazione)* Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut,

Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

ART. 5.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) attività di agricoltura sociale.

0. 5. 100. 45. *(nuova formulazione)* Zaccagnini, Franco Bordo, Zaratti, Pellegrino.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

7. 15. *(nuova formulazione)* Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

*** 9. 11.** *(nuova formulazione)*. Russo, Castiello.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

*** 9. 10.** *(nuova formulazione)*. Distaso.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

* **9. 13.** (nuova formulazione). Fauttilli.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

* **9. 6.** (nuova formulazione). Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

* **9. 20.** (nuova formulazione). Segoni, Rostellato.

Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

* **9. 21.** (nuova formulazione). Grimoldi, Caon.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 con le seguenti:

fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8.

10. 68. (nuova formulazione). De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e a le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

* **10. 11.** (nuova formulazione). Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e a le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

* **10. 12.** (nuova formulazione). Margueretaz, Grimoldi, Caon.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e a le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

* **10. 45.** (nuova formulazione). Nicoletti.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	59
------------------	----

Mercoledì 21 ottobre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	61
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	61
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	64
5-06709 Sisto: Sugli atti criminali commessi nella città di Bari	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	71
5-06708 Dadone: Sul funzionamento degli strumenti volti alla verifica della sicurezza nazionale, in particolare nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	73

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	75
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	76
AVVERTENZA	70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, il vicesegretario dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare prima l'esame dei provvedimenti in sede referente, per passare poi alle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il passaggio parlamentare che si apre oggi rappresenta un momento storico per il nostro Paese, poiché offre finalmente a questo Parlamento l'occasione di portare a compimento anni di dibattito sulla riforma del sistema istituzionale in connessione con la riforma del sistema regionale. Ritiene che si sia di fronte

all'opportunità di « integrare » il testo della Carta fondamentale di un tassello considerato « mancante » all'indomani della revisione del 2001. Il Senato diviene finalmente una Camera rappresentativa delle Regioni, in grado di collocare in posizione di centralità gli interessi dei territori e di diventare sede per eccellenza della leale collaborazione tra i livelli di governo.

Ricorda che questo passaggio conclude un lungo esame parlamentare, segnato da una vivace interlocuzione fra le forze politiche – come sempre accade nella Aule parlamentari – ma anche da una approfondita valutazione dei singoli profili della riforma, che si è potuta giovare delle audizioni di molti esperti del settore.

Dopo 18 mesi di lavoro – con un notevole sforzo emendativo da parte di entrambe le Camere, che ha reso il testo presentato dal Governo, un testo ormai parlamentare – ritiene che sia giunto per la classe politica il tempo di decidere responsabilmente quale sarà il futuro istituzionale di questo Paese e di consegnare questa decisione al vaglio degli elettori, che – come è noto – saranno chiamati a pronunciarsi sulla riforma costituzionale in sede referendaria.

Evidenzia come il testo che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, in vista della prima deliberazione prevista dall'articolo 138 della Carta fondamentale (che sarà chiusa con la prima « doppia conforme »), è quello approvato dal Senato lo scorso 13 ottobre, del quale sarà necessario vagliare le sole disposizioni emendate a Palazzo Madama, relative alle funzioni del Senato, all'elezione dei senatori, all'elezione della Corte costituzionale, e al cosiddetto regionalismo differenziato.

Con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, infatti, il Senato diviene a tutti gli effetti una Assemblea rappresentativa dei territori, i cui componenti sono eletti dai Consigli regionali fra i consiglieri regionali e i sindaci delle Regioni sulla base delle indicazioni espresse dai cittadini. Il Senato così composto non eserciterà più la funzione di indirizzo politico, non sarà più legato al Governo dal rapporto fiduciario, ma sarà

essenzialmente il luogo di raccordo tra i livelli di governo e la sede di coordinamento tra il legislatore statale e quelli regionali in funzione di prevenzione dei possibili di conflitti nell'esercizio delle rispettive competenze. Il Senato svolgerà dunque un ruolo simile a quello cui sono chiamate le cosiddette « seconde » Camere negli ordinamenti – regionali o federali – in cui il potere è oggetto di una ripartizione verticale sul territorio.

Passando all'esame puntuale delle modifiche approvate dal Senato, esse hanno riguardato in primo luogo la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato.

Dopo avere riconosciuto che il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, il nuovo articolo 55, quinto comma, enumera le seguenti funzioni: il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Per ciò che attiene all'elezione del Senato, è stata introdotta, nel nuovo articolo 57, quinto comma, la previsione secondo la quale i senatori sono eletti « in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri » in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome.

Rimane comunque ferma l'elezione dei senatori, con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.

Dal riferimento, nel nuovo articolo 57, quinto comma, ai « candidati consiglieri » deriva che l'indicazione degli elettori sarà obbligatoria esclusivamente con riferimento ai consiglieri regionali.

L'individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali è rimessa alla nuova legge elettorale del Senato, ossia alla legge bicamerale prevista dal sesto comma dell'articolo 57.

Sul termine iniziale per l'approvazione di questa legge incide un'altra modifica apportata dal Senato alle disposizioni transitorie, in particolare all'articolo 39, comma 11, che specifica che esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, consentendo così l'approvazione della legge anche nella legislatura in corso. È stato conseguentemente precisato, al richiamato articolo 39, comma 11, che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale del Senato, ove promulgata nella legislatura in corso, scade il decimo giorno dall'entrata in vigore della medesima.

Le Regioni sono inoltre tenute a conformare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari alla nuova legge elettorale del Senato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge elettorale medesima. L'attuazione della disposizione introdotta dal Senato sulle scelte degli elettori richiederà infatti l'adattamento delle normative elettorali regionali.

Le modifiche del Senato hanno poi riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto « regionalismo differenziato ». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le « disposizioni generali e comuni per le politiche sociali » ed il « commercio con l'estero ».

Il Senato ha modificato anche le modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte delle Camere, prevedendo, con una novella all'articolo 135 della Costituzione, che l'elezione dei cinque giudici spetti distintamente ai due

rami del Parlamento, nel numero di tre alla Camera e due al Senato, anziché al Parlamento in seduta comune. È stata così ripristinata la previsione contenuta nel disegno di legge originario del Governo e nel testo approvato dal Senato in prima lettura, poi soppressa nel corso dell'esame alla Camera.

A tal proposito, la disposizione transitoria reintrodotta dal Senato all'articolo 39, comma 10, stabilisce che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.

Di conseguenza, inoltre, il nuovo articolo 38, comma 16, modifica l'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, riferendolo all'elezione dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera, anziché da parte del Parlamento in seduta comune. Sono mantenute la modalità di votazione a scrutinio segreto ed il quorum richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio ed alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio.

Il Senato è infine intervenuto sulla norma relativa all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, recata dall'articolo 38, comma 13.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha sostituito l'espressione « adeguamento » degli statuti con l'espressione « revisione » per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle Province autonome.

È stata inoltre introdotta l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto « regionalismo differenziato », con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione. In particolare, fino alla revisione degli statuti si applica l'articolo 116, terzo comma, nel

testo vigente prima della riforma costituzionale, limitatamente alle materie dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A seguito della revisione degli statuti è invece prevista l'applicazione integrale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle disposizioni sul cosiddetto « regionalismo differenziato » contenute nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo modificato dalla riforma costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.45.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire,

rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06709 Sisto: Sugli atti criminali commessi nella città di Bari.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che a Bari negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria *escalation* criminale, culminato nel gravissimo atto criminale descritto nell'interrogazione. Fa notare che nei mesi trascorsi, sempre in concomitanza con gravi e ravvicinati atti criminali, è stato promesso alla città di Bari l'invio immediato di personale per attività anticrimine della polizia e di carabinieri, come riportato dal sindaco dopo un colloquio con il Ministro interrogato:

Chiede, in conclusione, quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere e con quali tempi per garantire alla terra di Bari un maggior numero di unità operative.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), replicando, pur ringraziando il rappresentante di Governo per la chiarezza della sua risposta, ritiene che l'incremento di personale previsto, di sole dieci unità, sia risibile e assolutamente inadeguato ad affrontare le serie problematiche di sicurezza della città di Bari. Chiedendosi se il sindaco abbia frainteso le parole del Ministro, ritiene che le soluzioni prospettate, che contraddicono quanto dichiarato pubblicamente dallo stesso sindaco, siano una presa in giro nei confronti dei cittadini di Bari.

5-06708 Dadone: Sul funzionamento degli strumenti volti alla verifica della sicurezza nazionale, in particolare nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Non ritiene, infatti, plausibile definire prudente il termine di sei mesi che è stato fissato per verificare l'assenza di precedenti provvedimenti di diniego della cittadinanza, di espulsione o di allontanamento per motivi di sicurezza internazionale a carico di stranieri che intendano acquisire la cittadinanza italiana. Ciò anche in considerazione dell'esistenza di strumenti informatici e di banche dati che supportano tale attività.

Ricorda che il proprio gruppo in Assemblea ha votato a favore dell'adozione della disciplina transitoria, ma ribadisce l'eccessiva durata di tale termine che non appare giustificata.

Manifesta, infine, preoccupazione per il fatto che tale lungo periodo possa significare una carenza di mezzi e strumenti in grado di garantire un efficace controllo del territorio, tanto più alla luce delle dichia-

razioni fatte in diverse occasioni dal Ministro Alfano riguardo al numero dei rimpatri effettuati per motivi di sicurezza nazionale di stranieri giunti nel nostro Paese irregolarmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.50.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge approvata dal Senato è composta da otto articoli, che introducono nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente. Come nel codice vigente, è confermata la natura colposa degli illeciti.

Passando ad esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, aggiunge al codice penale il nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-*bis*) che

sanziona, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) i conducenti di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento. In particolare, l'articolo 589-*bis* sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti.

Al riguardo, osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma. Sono infatti punite nuovamente con la stessa pena del primo comma anche le violazioni, da parte di soggetti appartenenti a tali categorie, relative all'ebbrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro e all'assunzione di stupefacenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada.

È, invece, punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).

In tutti i casi precedenti, la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. L'ultimo comma del

nuovo articolo 589-*bis* prevede, invece, un aumento della pena nell'omicidio stradale nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-*ter*, il quale reca un'aumentata circostanza aggravante (aumento da 1/3 alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale e dall'articolo 589-*bis* del codice penale, si sia dato alla fuga.

L'ipotesi di fuga del conducente che abbia provocato un incidente con danni alla persona è attualmente disciplinata dal Codice della strada (articolo 189); rispetto a quest'ultima, quindi, quella di cui all'articolo 589-*ter* risulta essere un'ipotesi speciale.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-*bis* del codice penale (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-*ter*, 590-*quater*, 590-*quinqüies* e 590-*sexies*). Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-*bis*, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-*bis*, che introduce l'omicidio stradale. Tale articolo 590-*bis* sanziona con la pena della reclusione da 2 a 4 anni o con la pena da 9 mesi a 2 anni le lesioni personali provocate per colpa dai medesimi soggetti presi in considerazione per l'omicidio stradale. Aggravanti sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-*bis* nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e gravissime (la pena è aumentata dalla metà a due terzi). Anche per il reato di lesioni stradali vengono previste norme in tema di diminuzione di pena nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva con-

seguenza della azione o omissione dell'agente, di aumento di pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. Inoltre, come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-*ter* introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente.

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice penale in materia di computo delle circostanze, stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti.

Infine, il nuovo articolo 590-*quinqüies* c.p. prevede una significativa rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada; tale misura non equivale al cd. ergastolo della patente, non essendo la revoca un provvedimento definitivo. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida. In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, del codice penale – il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie – la revoca deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la citata sospensione condizionale.

Con riguardo all'omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Tale termine è elevato: a 20 anni, nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonché abbia provocato un incidente guidando sotto effetto di droghe; a 30 anni, nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e abbia anche violato i limiti di velocità al

momento della determinazione del sinistro. Relativamente al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nel caso di revoca della patente, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è di 10 e 12 anni nelle stesse ipotesi appena indicate in relazione all'omicidio stradale (ovvero nel caso in cui il termine ordinario di 15 anni per il conseguimento della nuova patente dopo la revoca è, rispettivamente, aumentato a 20 e 30 anni).

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale), ad esempio prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione.

L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-*bis*), le lesioni stradali (articolo 590-*bis* del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma). La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge inserisce nell'articolo 359-*bis* del codice di procedura penale (consulenti tecnici del Pubblico ministero) un nuovo comma 3-*bis*, che prevede la possibilità che, nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, il prelievo coattivo possa essere disposto dal Pubblico ministero; quando,

infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il Pubblico ministero può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il Pubblico ministero deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporsi.

Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 del codice di procedura penale, il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difensore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento.

L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza, proroga del termine di durata delle indagini preliminari, richiesta di rinvio a giudizio, termine che deve intercorrere tra la udienza preliminare e quella fissata per il giudizio stesso, citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.

Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace. L'articolo 8 infine dispone l'entrata in

vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nell'agosto 2014 fra Italia e Uruguay è volto a consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, nonché delle delegazioni presso la Santa Sede.

Tale Accordo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 10 settembre scorso – è elaborato sulla base di un modello standard e ricalca altri accordi recentemente approvati, tra i quali quello relativo all'Argentina, Paese confinante con l'Uruguay.

Fa presente che il testo è finalizzato a rafforzare le relazioni fra Italia ed Uruguay, nello specifico intendendo facilitare la partecipazione dei familiari dei diplomatici alla vita sociale del paese che li ospita, senza ovviamente con ciò venire meno al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.

Evidenzia, quindi, che l'Intesa in discussione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, si applica ai coniugi non separati, ai figli a carico di età compresa fra i 18 ed i 26 anni e ai figli diversamente abili, a prescindere dall'età.

Osserva, quindi, che gli articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Uruguay, con modalità pressoché analoghe, mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e invece la non applicabilità delle immunità civili, amministrative e penali per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Rileva poi che gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità di soluzione delle eventuali controversie nell'interpretazione o applicazione del testo, l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo medesimo.

Fa infine presente che il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

C. 3331 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il Protocollo in titolo si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, risalente al 1976 e modificata con Protocollo dell'aprile 1978.

Rileva che l'articolo I del Protocollo, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (articolo 26 del *Model tax convention on income and on capital*).

La proposta di modifica determina un ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, prevedendo procedure attuative di cooperazione amministrativa per permettere uno scambio di informazioni di più ampio respiro senza tuttavia ricorrere a ricerche indiscriminate e generalizzate.

Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, tali modifiche si ritiene siano suscettibili di generare effetti positivi per l'erario conseguenti ad un accresciuto livello di cooperazione tra i due Paesi e un più efficace contrasto a meccanismi di elusione ed evasione fiscale.

Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana.

Inoltre, in conformità al richiamato *standard* dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

L'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta *fishing expeditions*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo). L'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative « a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate » a partire dal giorno della firma del Protocollo medesimo.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il

provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

ALLEGATO 1

5-06709 Sisto: Sugli atti criminali commessi nella città di Bari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Gelmini, nel porre all'attenzione del Ministro dell'interno il grave episodio criminale verificatosi due giorni fa nella zona industriale di Bari, chiedono quali iniziative si intendano intraprendere per garantire nel capoluogo pugliese un maggior numero di unità operative delle Forze dell'ordine.

Come ricordato dagli interroganti, nella mattinata dello scorso 19 ottobre, nella zona industriale di Bari San Paolo, un commando di tre autovetture con a bordo 15 individui, travisati e armati di kalashnikov, dopo aver bloccato le vie d'accesso con alcuni furgoni e camion posti trasversalmente, ha fermato un portavalori blindato degli « Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia » seguito da un altro furgone blindato fungente da scorta. Il portavalori era diretto alla filiale della Banca d'Italia con a bordo un'ingente somma di denaro stimata approssimativamente dall'istituto di vigilanza in otto milioni di euro in contanti. Dal portavalori è stato asportato denaro per un valore in corso di quantificazione.

I malfattori, dopo aver dato alle fiamme i veicoli utilizzati per bloccare il traffico, si sono dileguati esplodendo alcuni colpi di fucile.

Le indagini sull'episodio, tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio, sono condotte dall'Arma dei carabinieri anche al di fuori del territorio provinciale e regionale.

Il fatto criminoso è stato esaminato nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ieri presso

la Prefettura di Bari con la partecipazione anche di rappresentanti della magistratura e degli enti locali.

La riunione del Comitato era stata già convocata per un'analisi complessiva della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area metropolitana di Bari, in vista di una prossima Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicurezza finalizzata a potenziare le linee strategiche del contrasto al crimine organizzato, con particolare riferimento ai fenomeni criminosi che hanno una dimensione ultraprovinciale.

E certamente la rapina in questione si inquadra in questo più ampio ambito, considerata la notevole complessità organizzativa e la « scientifica » esecuzione posta in essere, tipiche di bande specializzate che si spostano su tutto il territorio nazionale, avvalendosi anche di manovalanza locale.

Voglio anche sottolineare che nei mesi scorsi numerose riunioni del Comitato provinciale erano state dedicate all'analisi dell'andamento della delittuosità, anche al fine di pervenire a veri e propri Patti per la sicurezza del capoluogo e dell'area metropolitana, nel solco del modello di sicurezza integrata su cui il Ministro dell'interno ha avviato un confronto con i sindaci delle città metropolitane.

Con riferimento al fenomeno delle rapine su strada ai danni di autotrasportatori e portavalori, informo che l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato hanno svolto sin dalla fine di settembre mirate indagini e specifici servizi repressivi e preventivi, che hanno permesso di disarticolare tre sodalizi criminali dediti alle rapine ai TIR, traendo in arresto 8 pre-

giudicati, eseguendo il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 6 persone e deferendone altre 6 all'Autorità giudiziaria per ricettazione.

Peraltro nei primi otto mesi dell'anno, i furti in danno di automezzi pesanti con merci sono diminuiti del 49 per cento, passando da 53 a 27, e le rapine sempre in danno di mezzi pesanti sono scese del 50 per cento, passando da 26 a 13.

Quanto all'asserita *escalation* riguardante soprattutto l'aumento di reati contro il patrimonio e contro la persona commessi con violenza, evidenzio che il confronto dei dati relativi ai primi otto mesi degli anni 2014 e 2015 mostra una diminuzione della delittuosità nel comune capoluogo pari al 7 per cento circa, pur non potendosi sottacere che l'analisi di dettaglio evidenzia, per singole fattispecie criminose, una dinamica incrementale in parziale controtendenza rispetto al dato generale.

Venendo al quesito degli onorevoli interroganti relativo all'incremento degli organici delle Forze dell'ordine, informo che già nel settembre del 2014 erano state assegnate alla Questura di Bari 59 unità di personale operativo. Nel prossimo mese di novembre è in programma l'assegnazione di ulteriori 10 unità.

Ricordo, poi, che il dispositivo delle Forze di polizia a presidio del capoluogo pugliese si compone attualmente di 1.589 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato, affiancati da 1.032 militari del-

l'Arma dei carabinieri e da 1.030 appartenenti alla Guardia di finanza.

Si aggiunge che, in occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio, a rinforzo delle Forze territoriali vengono impiegate aliquote dei Reparti regionali Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e unità della Compagnia di Intervento Operativo dell'11° battaglione Carabinieri Puglia. Il sistema di sicurezza è integrato da un contingente di 90 militari delle Forze armate, che concorre alle attività di vigilanza a obiettivi sensibili nell'ambito del « Progetto strade sicure ».

Per completezza, informo che è in corso il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza esistenti al fine di creare un'anagrafe integrata di tali dispositivi e valutarne compiutamente le esigenze di potenziamento. Per quanto concerne la città di Bari, il sindaco, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha comunicato che è stato approntato un progetto di videosorveglianza urbana per un valore di 950 mila euro che, previo esame dello stesso comitato, potrà andare in esecuzione nel 2016.

Concludo, assicurando che il Ministero dell'interno manterrà una vigile attenzione sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Bari, al fine di cogliere preventivamente ogni segnale premonitore o accadimenti che rendano necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione o repressione dei fenomeni criminali.

ALLEGATO 2

5-06708 Dadone: Sul funzionamento degli strumenti volti alla verifica della sicurezza nazionale, in particolare nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,

la questione posta dall'onorevole Dadone, unitamente ad altri deputati, attiene alle verifiche sulla sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ostativi all'acquisto della cittadinanza *iure culturae* nella fattispecie transitoria di cui all'articolo 4 del disegno di legge approvato di recente dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

In sostanza gli onorevoli interroganti manifestano la preoccupazione che il termine di sei mesi apposto per tali verifiche sia troppo lungo in rapporto al rischio costituito dalla presenza nel territorio nazionale di soggetti potenzialmente molto pericolosi. Ed esprimono l'ipotesi che tale previsione scaturisca dall'aleatorietà delle attività di controllo del territorio e dall'assenza di banche dati costantemente aggiornate.

Preliminarmente, rappresento che il tema evidenziato nell'interrogazione è ben noto al Ministero dell'interno, nel senso che esso da tempo provvede agli accertamenti inerenti alla sicurezza nazionale, nell'ambito dell'attività istruttoria espletata a norma della legge n. 91 del 1992 a fronte di ciascuna domanda di acquisto della cittadinanza *iure matrimonii* o *iure domicilii*.

L'Amministrazione dispone, quindi, di procedure, banche dati e strumenti consolidati, regolarmente impiegati per tali verifiche.

Faccio riferimento al sistema informativo SICITT, in uso al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che con-

sente la gestione elettronica del singolo fascicolo e garantisce l'interoperabilità e lo scambio delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organismi coinvolti, secondo elevati *standard* di sicurezza e riservatezza dei dati. In particolare, il sistema genera automaticamente in via telematica la richiesta di parere alle prefetture, agli organismi di sicurezza, alla Polizia di prevenzione e ai Dicasteri interessati – cioè il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia – Casellario centrale – che possono visualizzare i dati in tempo reale, senza necessità di acquisizione cartacea di copia delle istanze.

Da parte sua il Dipartimento della pubblica sicurezza dispone di un Centro elaborazione dati in cui confluiscono le notizie e le informazioni acquisite dalle Forze di polizia nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. I predetti dati sono inseriti senza ritardo e custoditi nello SDI (Sistema Di Indagine) e il loro aggiornamento avviene in tempo reale.

Posso assicurare, quindi, che il termine di sei mesi in questione non scaturisce dalle inadeguatezze organizzative e funzionali paventate dagli onorevoli interroganti, bensì da accorte considerazioni legate alla peculiarità della disciplina transitoria che si intende introdurre.

Nel disegno di legge è previsto, infatti, che gli interessati avranno un breve lasso di tempo, cioè un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per presentare la domanda di cittadinanza.

D'altra parte, è stato calcolato che la platea dei potenziali beneficiari della di-

sposizione in parola sia compresa in un *range* variabile tra le 110 mila e le 130 mila unità.

E quindi i sei mesi previsti costituiscono esclusivamente un termine pruden-

ziale per far fronte adeguatamente e con accuratezza alle attività istruttorie inerenti alle istanze di cittadinanza, che potrebbero essere numerose e la cui presentazione si concentrerà in pochi mesi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (C. 3302 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3302 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (C. 3331 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3331 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo

del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

Mercoledì 21 ottobre 2015.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.

Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amodio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla. (Parere alla IV Commissione).

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo. (Parere alla V Commissione).

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 524 del 20 ottobre 2015, a pagina 21, seconda colonna, undicesima riga, la parola: « novembre » è sostituita dalla seguente: « ottobre ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	83

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Mario Giro.

La seduta comincia alle 8.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento ricorda che la Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e la Santa Sede, firmata il 1° aprile

scorso, recepisce, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, il più aggiornato *standard* internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (articolo 26 del Modello dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico-OCSE) al fine di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Tale cooperazione ai fini fiscali è ora possibile anche in relazione alle riforme introdotte a partire dal 2010 e la creazione presso la Santa Sede di istituzioni con specifiche competenze in materia economica e finanziaria. Non è un caso che il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dalla Santa Sede sia proprio con il nostro Paese, a testimonianza della rilevanza delle relazioni bilaterali. Esso è stato seguito, il 10 giugno scorso, dall'Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osser-

vanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA).

Avverte, inoltre, che la Convenzione dà attuazione a quanto previsto dal Trattato lateranense relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato, e che costituisce parte integrante della stessa Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari a enti della Santa Sede.

Passando all'illustrazione dei contenuti dell'articolato, nota che l'articolo 1 introduce lo scambio di informazioni a fini fiscali sulla base del più aggiornato standard dell'OCSE di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni, più volte richiamato in sede di esame di analoghi disegni di legge di ratifica, e che seguono ulteriori disposizioni (paragrafi 6-8) in tema di scambio di informazioni disciplinanti gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. In conformità ai principi dell'OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di presentazione delle richieste. Ricorda, altresì, che viene, tra l'altro, specificato che, pur non potendosi condurre una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddette *fishing expeditions*), l'assenza di alcuni elementi informativi nella richiesta non deve ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile e che, ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 1, le richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla Parte contraente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione, ma con riferimento a fatti esistenti o a circostanze realizzate a partire dal 1 gennaio 2009. Tale previsione consente, tra l'altro, di esercitare le attività di controllo, ove necessarie, sulla correttezza degli adempimenti previsti a regime (articolo 2), per la regolarizzazione del passato (articolo 3) e per il periodo transitorio (articolo 4).

Avverte che l'articolo 2 istituisce, a regime, un sistema di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di taluni soggetti residenti in Italia. In particolare, si tratta di persone fisiche (chierici e membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica) e giuridiche (istituti di vita consacrata, società di vita apostolica e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana) che concorrono alla realizzazione delle finalità della Chiesa cattolica, nonché di persone fisiche che, in ragione del rapporto di servizio con la Santa Sede, fruiscono del regime di esenzione fiscale stabilito dall'articolo 17 del Trattato del Laterano (dipendenti, titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e pensionati della Santa Sede, delle istituzioni collegate con la Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano e degli enti che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano). Tale nuovo sistema semplifica l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari per i soggetti interessati dalla Convenzione, attraverso l'individuazione di un rappresentante fiscale in Italia che si occupa della determinazione, del prelevamento e del versamento delle imposte dovute dal contribuente, ricalcando uno schema operativo già noto nel contesto della tassazione italiana dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

Richiama poi che, in coerenza con il passaggio al nuovo regime di adempimento degli obblighi tributari, l'articolo 3 stabilisce un meccanismo di regolarizzazione delle posizioni fiscali dei soggetti interessati dalla Convenzione relativamente a tutti gli anni ancora accertabili, ma non oltre l'anno d'imposta 2013. In particolare, per le persone fisiche si prevede il pagamento delle imposte sulle attività e sui redditi finanziari da esse generati per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione, a condizione che le somme che hanno concorso alla formazione delle at-

tività regolarizzate derivino da redditi esenti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, ovvero da somme non assoggettabili a imposta in Italia, ovvero da redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia, ovvero da redditi per i quali sono prescritti i periodi di accertamento.

Evidenzia che il ricorrere di una o più delle suddette condizioni deve essere attestato da una dichiarazione penalmente rilevante rilasciata dal contribuente e trasmessa all'Agenzia delle entrate con l'istanza di adesione alla regolarizzazione, e che la regolarizzazione per le persone giuridiche interessate prevede che il perfezionamento della stessa avvenga dietro pagamento delle imposte sui redditi finanziari delle attività generati negli anni di imposta 2014 e 2015 (periodo transitorio) con il ricorso (anticipato) al nuovo regime di adempimento degli obblighi tributari attraverso il rappresentante fiscale in Italia.

Nota ancora che la regolarizzazione delle posizioni fiscali di persone fisiche e giuridiche avviene attraverso la trasmissione all'Agenzia delle entrate di istanze nominative contenenti gli elementi necessari ai connessi controlli. Rimangono inalterati tutti i dispositivi antiriciclaggio.

Passando all'articolo 4, evidenzia come esso sia volto a rendere conciliabili i tempi necessari all'entrata in vigore della Convenzione con la necessità di adempiere agli obblighi di corresponsione dell'imposta per i periodi 2014 e 2015 (non regolarizzabili) senza pregiudicare l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti a cui mira l'articolo 2. L'articolo 4 prevede pertanto la possibilità che i soggetti interessati possano « anticipare » l'applicazione del nuovo regime, di cui all'articolo 2, anche per il periodo transitorio (periodi d'imposta 2014 e 2015), esprimendo tale opzione entro i medesimi termini previsti per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione.

Rileva quindi che, previa presentazione di apposita istanza, il contribuente dovrà corrispondere:

per ciascun periodo d'imposta da regolarizzare (2009, 2010 e 2011), una

somma pari al venti per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, determinati secondo i criteri determinati dall'Accordo;

per i periodi d'imposta 2012 e 2013, una somma corrispondente all'IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) che è calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione ed è pari all'1 per mille annuo per il 2012, all'1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014.

Evidenzia poi come, con la regolarizzazione venga garantita l'operatività degli effetti della cosiddetta *voluntary disclosure*, cui si fa espresso riferimento nel testo dell'Accordo, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute) ed alcuni reati contro il patrimonio (riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti e autoriciclaggio; quest'ultimo limitatamente alle condotte tenute sino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della Convenzione). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, tuttavia, saranno individuate dall'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative.

Ritiene opportuno che il rappresentante del Governo chiarisca i rapporti tra la procedura di regolarizzazione sopra descritta, disciplinata dall'Accordo in esame, e la procedura di *voluntary disclosure* di cui alla legge n. 186 del 2014, anche in considerazione del fatto che – secondo quanto già chiarito sopra – la Santa Sede non è compresa in alcuna delle cosiddette *black list*, dunque non si applicano le previste condizioni peggiorative, notando che dal tenore letterale delle norme in esame e della Convenzione sottoscritta sembrerebbe, infatti, evincersi una coesistenza delle due procedure, con applicazione della *voluntary disclosure* ove

vi siano i presupposti di fatto e di diritto – soggettivi ed oggettivi – richiesti dalla legge, al fine di regolarizzare attività detenute presso la Santa Sede.

Avverte ancora che il paragrafo 1 dell'articolo 5 chiarisce che, per gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, la disciplina del periodo pregresso, del periodo transitorio e quella a regime non si applica agli eventuali redditi d'impresa, redditi fondiari e redditi diversi (fatta eccezione per i *capital gain* derivanti dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano) di pertinenza di tali enti. Per tali redditi rimangono ferme le disposizioni previste dalla legislazione fiscale italiana, incluse le norme in materia di collaborazione volontaria.

Illustra, quindi, il contenuto dell'articolo 6, che richiama le disposizioni previste dall'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano. In particolare, l'articolo 16 stabilisce alcune garanzie specifiche in favore di alcuni edifici, tassativamente indicati negli articoli da 13 a 16 dello stesso Trattato e situati quasi tutti, a eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 16, comma 1, nelle zone cosiddette extraterritoriali, ovvero beneficiarie «*delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri*» (articolo 15, comma 1, del Trattato lateranense).

Pone in rilievo che la Convenzione attua, pertanto, quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.

Infine, è integrato nella Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli affari esteri e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede.

Preannuncia, infine, la presentazione di un emendamento di natura formale, finalizzato alla correzione del titolo del provvedimento, con riferimento al fatto che esso è stato siglato nella Città del Vaticano e non a Roma.

Auspica, conclusivamente, una rapida approvazione del provvedimento in titolo, che è pienamente in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni fiscali.

Il sottosegretario Mario GIRO sottolinea che la ratifica in titolo è parte di un disegno complessivo, portato avanti dal Governo nel segno della piena trasparenza in materia fiscale nelle relazioni internazionali. La Convenzione con la Santa Sede, finalizzata al superamento del segreto bancario, rappresenta un passo importante anche per lo Stato della Città del Vaticano, il cui sistema giuridico-fiscale appare oggi conforme agli standard internazionali. In generale, tale Convenzione costituisce una tappa assai significativa nel quadro della cooperazione tra Italia e Santa Sede.

Manlio DI STEFANO (M5S), nel concordare che la Convenzione in titolo, come già il provvedimento recante il noto «*scudo fiscale*», rappresenta un passo coraggioso nella direzione di una maggiore trasparenza in materia fiscale, evidenzia la contraddizione tra il trattamento fiscale di favore riservato a specifici immobili di proprietà degli enti ecclesiastici e la severità delle norme fiscali in materia vigenti per i cittadini italiani, e ciò malgrado i richiami del Sommo Pontefice sui temi della giustizia e dell'equità sociale. Segnalando a tal proposito le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 6 della Convenzione, che inducono a riflettere sulla situazione economica di un Paese con nove milioni di poveri segnato dalle note vicende di Equitalia, invita il Parlamento ad affrontare il tema senza paure e preconcetti, cogliendo i segnali di apertura provenienti dall'attuale Pontificato. Conclude preannunciando prossime iniziative da parte del suo gruppo sulle questioni testé sollevate.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, raccogliendo la sollecitazione dell'onorevole

Di Stefano, segnala come l'Accordo in titolo registri doverosamente un processo di risanamento virtuoso avviato da parte delle massime istituzioni ecclesiastiche già nel 2010, nel corso del pontificato di Benedetto XVI. Quanto alle garanzie che la Convenzione assicura a specifici immobili, esse si spiegano alla luce delle disposizioni tuttora vigenti del Trattato del 1929, che, nel risolvere la cosiddetta « questione romana », a fronte delle penalizzazioni territoriali subite dal Vaticano prevedeva talune garanzie in funzione risarcitoria. Da questo punto di vista la stessa Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto l'inadempienza dell'Italia su tale terreno alla luce della piena vigenza del Trattato lateranense.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

C. 3330 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariano RABINO (ScpI), *relatore*, introducendo il provvedimento ricorda che l'Accordo all'esame della Commissione – che si affianca agli altri esaminati nel corso della seduta ed all'intesa con la Confederazione elvetica – è stato sottoscritto il 2 marzo scorso dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato di Monaco ed è modellato sugli standard OCSE in tema di scambio delle informazioni fiscali (*Tax information exchange agreement* – TIEA). In base a tale modello, lo Stato al quale sono richieste le

informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Rileva, altresì, che all'Accordo si accompagna un Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo, il quale prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (*group request*); in tal modo si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'OCSE, *Tax convention on Income and on Capital*, ed al relativo Commentario. Il predetto Protocollo consente di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al Fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della *voluntary disclosure*, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali.

In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, il Principato di Monaco, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese « non *black list* », e che pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento ed il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi in « lista nera ».

Pone, altresì, in rilievo che i contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie nel Principato e che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, potranno fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.

Passando all'illustrazione della procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale,

disciplinata dalla legge n. 186 del 2014, rinvia alle considerazioni svolte il 14 ottobre scorso dal collega Tacconi, quale relatore sul disegno di legge di ratifica dell'analogo accordo con la Svizzera, come pure alle osservazioni da lui svolte circa le iniziative assunte in sede sovranazionale ed internazionale, e segnatamente in ambito OCSE ed in ambito G20 per il contrasto alle politiche aggressive di pianificazione fiscale alla delocalizzazione della base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità.

Entrando nel merito dello specifico contenuto dell'Accordo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Rileva, inoltre, che l'articolo più rilevante dell'intesa è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra, evidenziando, in particolare, il paragrafo 2 che stabilisce l'obbligo di fornire informazioni anche allorché la Parte interpellata non ha un proprio interesse fiscale all'ottenimento delle informazioni richieste (cosiddetto *Domestic Tax Interest*) ed il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Passando all'articolo 6, evidenzia che esso disciplina la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Nel trattare le disposizioni dell'articolo 7, pone in risalto che esse indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Nel concludere, raccomanda una rapida approvazione del provvedimento in titolo, che costituisce un altro fondamentale tassello per bloccare le vie di fuga ai capitali e per assicurare la più ampia adesione, da parte dei contribuenti italiani con conti e beni detenuti illegittimamente all'estero, alla *voluntary disclosure*.

Il sottosegretario Mario GIRO, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, ribadisce che il provvedimento è finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di carattere fiscale tra l'Italia e specifici Paesi, al fine di attuare in modo pieno gli standard dell'OCSE. In tal senso, allude ad una sorta di « marea » di accordi riguardanti la materia fiscale, siglati nell'intento di abolire definitivamente dal suolo europeo i cosiddetti « paradisi fiscali ». Si tratta di un processo che avviene sulla base di richieste provenienti dagli stessi Paesi interessati, come accade per il Principato di Monaco, passato dalla lista grigia a quella bianca dell'Unione europea grazie all'Accordo siglato con l'Italia. Precisa che per il nostro Paese il Principato di Monaco, prima della sigla dell'Accordo in titolo, rientrava, infatti, ancora in una *black list* sulla base di criteri più stringenti adottati dall'Italia rispetto ad altri Paesi.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in

materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

C. 3332 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento ricorda che l'Accordo siglato a Roma il 26 febbraio dall'Italia e dal Liechtenstein in materia di scambio di informazioni fiscali, al pari degli altri al vaglio della Commissione, si richiama al modello OCSE di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte, rilevando come lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Richiama quindi la *ratio* del Protocollo aggiuntivo, che disciplina le richieste di gruppo, volto a consentire di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al Fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.

Rileva, quindi, che l'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della cosiddetta *voluntary disclosure* più volte richiamata nel corso dell'esame di analoghi disegni di legge di ratifica, in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, il Principato di Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese non *black list*. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi in « lista nera ».

Passando a trattare i contenuti dell'articolo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni, imposta sui premi assicurativi, imposta sulle transazioni finanziarie, IVIE, IVAFE e imposte sostitutive.

Evidenzia, poi, che all'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Pone in risalto, quindi, lo specifico rilievo che assume l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Passando all'illustrazione dell'articolo 6, osserva come in esso viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano svolgere attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Quanto alle disposizioni dell'articolo 7, esse indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica, segnala che, insieme all'Accordo ed al Protocollo aggiuntivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ed il Primo Ministro

nonché Ministro delle finanze del Liechtenstein, Adrian Hasler, hanno firmato una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello *standard* globale OCSE dal 2017 e si sono impegnati ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l'Accordo e il Protocollo che comporterà altresì, da parte del nostro Paese, l'inclusione formale del Principato nella cosiddetta *white list*.

Il sottosegretario Mario GIRO ribadisce le considerazioni già svolte in relazione ai

precedenti provvedimenti segnalando che il Liechtenstein presenta una condizione sul piano giuridico-fiscale esprime una condizione meno avanzata rispetto ai Paesi trattati in precedenza.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 86

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge in oggetto è già stato esaminato, nella seduta del 13 ottobre 2015, dalla Commissione bilancio, che ha espresso sul testo originario parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e consistente nell'inserimento nel testo di apposita clausola di invarianza finanziaria. La Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi sul

testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente da parte della Commissione di merito.

Al riguardo segnala che, con l'inserimento dell'articolo 1-*bis*, è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio relativa all'introduzione di apposita clausola di invarianza finanziaria.

Segnala inoltre che, rispetto al provvedimento originario, nel testo all'esame dell'Assemblea, oltre a modifiche marginali alla formulazione dell'articolo 1, figura il nuovo articolo 01, che introduce tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, anche la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Al riguardo rileva che tale disposizione stabilisce dei criteri generali; in funzione della sua concreta applicazione essa appare suscettibile di porre nuovi obblighi, in capo sia allo Stato sia agli enti territoriali, per consentire la fruizione al pubblico dei beni culturali di rispettiva competenza. Non sono peraltro specificamente indicate le procedure e le risorse nell'ambito delle quali i predetti livelli essenziali dovranno essere individuati. Sarebbe pertanto necessario acquisire una conferma volta ad escludere che

da tale disposizione discendano possibili oneri in capo alle singole amministrazioni interessate.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la concreta attuazione della disposizione di cui all'articolo 01, che introduce tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, anche la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, richiederà l'emanazione di successivi provvedimenti legislativi che dovranno essere comunque adottati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3315-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la concreta attuazione della disposizione di cui all'articolo 01, che introduce tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, anche la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, richiederà l'emanazione di successivi provvedimenti legislativi che dovranno essere comunque adottati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché l'emendamento 01.200 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Gregori 1-*bis*.10, il quale, nel sostituire la clausola di neutralità finanziaria introdotta in recepimento della condizione espressa dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre scorso, prevede inoltre che per l'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedano a stanziare ulteriori risorse aggiuntive per il Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e l'indicazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Ciprini 1.13, che prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100 mila presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Tripiedi 1.14, che prevede l'inserimento, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei musei e luoghi di cultura oggetto di particolare afflusso turistico in una apposita categoria, al fine di incentivarne la dotazione economica e di personale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Polverini 1.62, che prevede un obbligo di comunicazione agli utenti a carico delle amministrazioni e delle imprese erogatrici dei servizi di trasporto, da adempiere, tra le varie forme, anche attraverso comunicati radio-televisivi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Simonetti 1.31, che prevede l'attribuzione di un premio di produttività per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche correlato al numero di biglietti emessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Ciprini 1.08, che, modificando l'attuale normativa, prevede che la Commissione di garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990 possa applicare alle amministrazioni e alle imprese che erogano i servizi pubblici essenziali, al ricorrere di determinati presupposti, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare all'INPS – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in

ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate puntualmente dalla relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.31, 1.62 e 1-*bis*.10 e sull'articolo aggiuntivo 1.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà edilizia (Federproprietà), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili 89

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

AVVERTENZA 95

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà edilizia (Federproprietà), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015 — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3331 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3331, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.

Sottolinea preliminarmente come il 23 febbraio 2015, data della stipula del Protocollo, rappresenti una data molto importante per le relazioni fiscali e finanziarie internazionali, nella quale è stata determinata, in sostanza, la fine del segreto bancario tra l'Italia e la Svizzera. Nel rilevare come si tratti di un passo decisivo nei rapporti tra i due Paesi, in termini di trasparenza e correttezza, smantellando un istituto, quello del segreto bancario, che aveva spesso sconfinato in comportamenti illeciti, ricorda che gli organi parlamentari hanno a lungo discusso della necessità di sottoscrivere

tale accordo, di per sé rivoluzionario, ritenendolo tuttavia difficilmente realizzabile, se non addirittura irraggiungibile.

In tale contesto evidenzia come, grazie alla tenacia dei Governi dell'attuale legislatura e al lavoro svolto dal Parlamento, in particolare dalla Commissione Finanze, che ha condotto all'approvazione della legge n. 186 del 2014 sulla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*), sia stato invece possibile raggiungere tale importantissimo risultato nel nuovo quadro dei rapporti internazionali.

Ritiene infatti che alla globalizzazione economica e finanziaria, alla mobilità internazionale dei fattori produttivi, all'integrazione dei mercati, debba accompagnarsi la « globalizzazione del fisco », ponendo in essere un'azione sistematica volta a decretare la fine dei cosiddetti « paradisi fiscali ».

Nel rilevare la rilevanza di tale impegno, che l'Italia non può certo svolgere autonomamente, ritiene comunque che il Paese deve continuare a svolgere su questi temi un ruolo importante, nell'ambito degli organismi internazionali, traducendo le direttive elaborate in quei contesti in comportamenti e scelte virtuose, ricorda come l'azione svolta per la realizzazione degli accordi per lo scambio delle informazioni fiscali e per la lotta all'evasione fiscale internazionale sia ormai al centro dell'attività di molte organizzazioni internazionali.

Rammenta in particolare l'impegno svolto in tale senso dai *leader* del G20 nel settembre 2013 e come, nel luglio 2014, l'OCSE abbia pubblicato il modello completo per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali.

A tale riguardo ricorda altresì che, entro il 2017, avverrà il primo effettivo scambio automatico di informazioni, che coinvolgerà 40 Paesi e sarà poi esteso, dal 2018, a 92 Paesi. Inoltre nel maggio scorso l'Unione europea e la Svizzera hanno stipulato un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori, a partire dal 2018, con riferimento al 2017.

Al riguardo, rileva come sia evidente il significato di tali accordi in termini di uniformità delle procedure seguite in ambito internazionale e in termini di evoluzione del sistema nella direzione di un fisco uniforme in un ambito quantomeno europeo.

Evidenzia quindi, come, al di là delle appartenenze politiche, possa essere da tutti condivisa la soddisfazione per la strada intrapresa dal Paese in tale materia.

Illustra quindi il citato Protocollo di cui viene proposta la ratifica, firmato a Milano il 23 febbraio 2015, che modifica la Convenzione del 1976 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo aggiuntivo, entrambi ratificati dall'Italia – unitamente al Protocollo modificativo del 1978 – ai sensi della legge n. 943 del 1978.

In sostanza, segnala come, una volta concluso l'*iter* parlamentare di ratifica del Protocollo, il Fisco italiano potrà richiedere alla Svizzera informazioni anche sui rapporti bancari dei contribuenti italiani in essere a partire dalla data della firma. In tal modo le autorità fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera informazioni e individuare i contribuenti che hanno portato capitali all'estero senza dichiararli: ciò determina la fine del segreto bancario nella Confederazione elvetica. Non è prevista la retroattività di tale normativa per gli anni antecedenti il 2015.

In tale ambito, specifica come l'accordo consenta lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente, permettendo all'amministrazione finanziaria italiana di avere visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Tale sistema costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale, comunque, la Svizzera si adegnerà sulla base di un negoziato in corso con la UE. Al riguardo ricorda che il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'eva-

sione. L'accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, con riferimento all'annualità 2017.

In tale contesto segnala come, insieme al Protocollo di modifica, il 23 febbraio 2015 il Ministro dell'Economia e delle finanze Carlo Padoan e il Capo del Dipartimento elvetico delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, abbiano anche sottoscritto una *road map*, ossia un documento politico che delinea il percorso per la prosecuzione dei negoziati tra i due Paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d'Italia. I lavoratori frontalieri saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l'attività, sia nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70 per cento del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l'imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell'altro Stato ed eliminando l'eventuale doppia imposizione.

Sottolinea quindi come sia previsto uno scambio periodico di informazioni in modo da consentire allo Stato di residenza di ricevere ed elaborare in tempo utile tutti i dati riguardanti i redditi guadagnati dai lavoratori frontalieri nello Stato di origine. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradualità, sarà portato al livello di quello degli altri contribuenti. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati. Il ristorno ai Comuni frontalieri italiani sarà a carico dello Stato, sulla base del principio di invarianza delle risorse.

Italia e Svizzera si impegnano inoltre ad individuare le migliori soluzioni pratiche per Campione d'Italia, exclave italiana circondata dal territorio elvetico. L'obiettivo è di garantire alle imprese e ai cittadini di Campione d'Italia il corretto funzionamento delle attuali regole nazionali ed internazionali sulla fiscalità indi-

retta. A Campione «di fatto» le attività economiche sono soggette all'IVA svizzera, senza alcun rimborso. La *road map* prevede la negoziazione in tempi più lunghi di un ampio accordo, non solo fiscale, che regolamenti e semplifichi i rapporti tra i due Stati relativamente al Comune di Campione d'Italia.

Passando al contenuto specifico del Protocollo di modifica, il quale si compone di tre articoli, illustra l'articolo I, il quale opera l'integrale sostituzione dell'articolo 27 della Convenzione del 1976, dedicato allo scambio di informazioni: la nuova formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello. Al fine di estendere le sfere di cooperazione reciproca, il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 27 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Segnala, in particolare, come il comma 1 del nuovo articolo 27 estenda lo scambio reciproco di informazioni tra le due Amministrazioni finanziarie dalla mera applicazione delle disposizioni della Convenzione a quanto necessario per l'applicazione del diritto interno per ciò che concerne le imposte di qualsiasi natura riscosse per conto degli Stati contraenti – purché l'imposizione prevista non sia in contrasto con la Convenzione. È inoltre precisato che lo scambio di informazioni tra le due Parti non è limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione: ciò vuol dire che lo scambio di informazioni potrà andare al di là di ciò che riguarda persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti – cui la Convenzione bilaterale si applica –; e anche al di là delle imposte analiticamente descritte nell'articolo 2 quale campo di applicazione della Convenzione medesima.

Il comma 2 del nuovo articolo 27 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto

alle persone o autorità – e tra queste i tribunali e le autorità amministrative – occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata all'autorizzazione dello Stato che le ha rilasciate e al fatto che tale utilizzazione non contrasti con la legislazione di nessuno dei due Stati contraenti.

Illustra quindi il comma 3 del nuovo articolo 27, il quale pone dei limiti agli obblighi di cooperazione delle Parti, che non saranno in nessun caso tenute ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente, né a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa normale propria o dell'altra Parte contraente, né infine a fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o informazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico.

Rileva inoltre che, come già accennato, in base al comma 5 in nessun caso le disposizioni del comma 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

Comunque, ai sensi del comma 4, ciascuno Stato contraente si adopera per ottenere le informazioni richiestegli dall'altra Parte anche qualora queste informazioni non siano utili per i propri fini fiscali, ampliando ulteriormente la cooperazione fiscale tra i due Paesi.

Passa quindi a illustrare l'articolo II, che inserisce nel Protocollo aggiuntivo alla

Convenzione del 1976 la lettera *e-bis*), in riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

La predetta lettera *e-bis*) si articola in cinque paragrafi: il paragrafo 1 impegna lo Stato richiedente a sfruttare tutte le fonti di informazione previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere la collaborazione dell'altra Parte contraente.

Il paragrafo 2 specifica invece le informazioni di cui lo Stato richiedente correda la richiesta di informazioni di carattere fiscale all'altra Parte contraente.

Il paragrafo 3, in riferimento al comma 1 dell'articolo 27, nella sua nuova formulazione, specifica che la formula « informazioni verosimilmente rilevanti » è volta a garantire lo scambio più ampio di informazioni in ambito fiscale; viene tuttavia sottolineato come ciò non possa consentire agli Stati contraenti di intraprendere alcuna ricerca indiscriminata di informazioni. D'altra parte, però, tale limite non va interpretato nel senso di ostacolare uno scambio effettivo di informazioni, tanto nei confronti del singolo contribuente quanto di una pluralità di contribuenti.

Il paragrafo 4 stabilisce che strumenti giuridici separati saranno necessari per consentire lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le Parti.

Il paragrafo 5 specifica ulteriormente che le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente, fatte salve anche nel caso di uno scambio di informazioni, non mirano a ostacolare o a ritardare la cooperazione fiscale tra le due Parti.

Sottolinea come le previsioni appena illustrate del Protocollo abbiano un effetto positivo sull'esito della procedura di collaborazione volontaria, cosiddetta *voluntary disclosure* (disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato), in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tem-

pistica prevista dalla *voluntary disclosure*, la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ad un Paese non *black list*. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi compresi nella cosiddetta «*black list*».

Rammenta al riguardo che la predetta legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Il medesimo provvedimento ha introdotto il reato di autoriciclaggio. I soggetti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 novembre 2015 (termine così prorogato, rispetto all'originario 30 settembre 2015, dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 153 del 2015).

In tale contesto rileva come sia rilevante, ai fini degli effetti del Protocollo, la previsione di cui all'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014), come modificata dall'articolo 10,

comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, la quale ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di collaborazione volontaria con riferimento ai Paesi cosiddetti *black list* che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali.

Ab tale riguardo, precisa come, affinché non operi il predetto raddoppio dei termini l'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 stabilisce che debbano verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

1) ai sensi dell'articolo 5-*quinqüies*, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dalla citata legge n. 186 del 2014, il Paese *black list* presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015 (cioè entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 2014), un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo: tale condizione si verifica dunque con riferimento al Protocollo in esame, il quale è stato stipulato il 23 febbraio 2015;

2) ai sensi dell'articolo 5-*quinqüies*, comma 4, primo periodo, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990, il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese *black list* ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (cosiddetto *waiver*) ed allegare copia di tale autorizzazione,

controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria, in relazione ai periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all'effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 (cosiddetto monitoraggio rafforzato);

3) in base all'articolo 5-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da gli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento. A tale ultimo riguardo rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato l'apposito *waiver* per la trasmissione delle informazioni con gli intermediari svizzeri.

Sempre in ordine agli effetti del Protocollo, ricorda che il già citato articolo 5-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede inoltre che, qualora le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono o erano detenute in Paesi i quali stipulino con l'Italia, entro la predetta data del 2 marzo 2015, un accordo che permetta un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'OCSE, la misura della sanzione minima per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione delle predette attività è fissata al 3 per cento dell'ammontare non dichiarato e non si applica il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli investimenti detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato nel caso di omessa o tardiva dichiarazione.

Illustra quindi l'articolo III, comma 1, del Protocollo, il quale riguarda le modalità di entrata in vigore del Protocollo, che avverrà al ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto adempimento dei presupposti legali interni.

Il comma 2 regola l'applicabilità temporale del Protocollo, che avrà effetto sulle domande di informazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, che si riferiscano a fatti o circostanze comunque non antecedenti la data della firma del Protocollo.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica del Protocollo, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica rileva come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili. In ogni caso, dalle attività connesse allo scambio di informazioni non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo esse espletarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità, ai fini di un compiuto esame del provvedimento, di acquisire alcuni ulteriori elementi di informazione in merito a taluni aspetti del provvedimento.

Si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, novellato dall'articolo I del Protocollo, il quale stabilisce che, in merito alle informazioni richieste da una Parte, l'altra Parte usa i poteri a sua disposizione per ottenere le predette informazioni. Evidenzia, infatti, come questa formulazione, limitando l'azione della Parte cui è stata avanzata la richiesta di informazione ai soli « poteri a sua disposizione », si presti

a taluni rischi, in quanto potrebbe consentire il ricorso a strumenti volti a eludere l'obiettivo di trasparenza fiscale perseguito dal provvedimento. Rileva, in particolare, come il superamento del segreto bancario previsto dal Protocollo possa essere vanificato attraverso diverse tecniche, quali l'intestazione dei conti bancari a società *off shore*, la costituzione di società anonime, ovvero l'utilizzo di cassette di sicurezza. In tale contesto occorre quindi comprendere se e come tali tecniche possano essere utilizzate per aggirare le previsioni del Protocollo, che pure tenta di risolvere il problema, particolarmente rilevante, dei paradisi fiscali.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del

1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
(Atto n. 208).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
(Atto n. 209).

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00728 Barbanti: *Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.*

7-00767 Paglia: *Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.*

7-00818 Sandra Savino: *Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela dei soggetti che accedono al credito bancario.*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles, il 14 e il 15 settembre 2015	96
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	97

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla missione svolta a Bruxelles, il 14 e il 15 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della Commissione recava il seguito dell'esame in sede consultiva dell'A.C. 3340, ma il punto è stato rinviato alla settimana prossima. Comunica, poi, che è in distribuzione la relazione dei colleghi Ascani e D'Uva (*vedi allegato*), che si sono recati a Bruxelles per

la Conferenza sui rapporti tra Parlamenti e Scienza.

Anna ASCANI (PD), raccomanda la lettura integrale relazione. Tiene solo a precisare che in talune esperienze parlamentari, come quella tedesca e quella inglese, esiste un sistema strutturato di rapporti tra comunità scientifica ed esponenti politici, che dà una maggiore dignità alla prima e alcuni elementi conoscitivi aggiuntivi alla seconda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la relazione verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Bruxelles, il 14 e 15 settembre 2015.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

1. *Premessa.* Su invito del Parlamento europeo e della Commissione europea, si è svolta a Bruxelles una missione dei deputati della VII Commissione cultura, Anna Ascani (PD) e Francesco D'Uva (M5S).

I parlamentari hanno partecipato all'iniziativa *La Scienza incontra i Parlamenti*, evento organizzato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) congiuntamente con il *Panel* di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) del Parlamento europeo.

Diversi erano gli obiettivi dell'evento ma il principale – che di fatto è stato il filo conduttore delle diverse sessioni – era di promuovere il senso e l'immagine di una cultura politica basata su fondamenti scientifici.

Entro tale impostazione, gli attori coinvolti nel processo decisionale nell'ambito dell'Unione europea, inclusi i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, dovrebbero avere uno scambio regolare con scienziati che possano veicolare meglio il contenuto scientifico che pervade molte decisioni politiche, consentendo, al contempo, agli scienziati di comprendere meglio il contesto politico di riferimento.

Lo scopo dell'evento è stato anche quello di lanciare l'iniziativa, «*The MEP-Scientist Pairing Scheme*»: un progetto dello STOA volto a potenziare la reciproca comprensione e favorire legami tra i membri del Parlamento europeo e gli scienziati attraverso la presentazione ai membri del Parlamento europeo di una rete di esperti, in modo da accrescere la loro consapevolezza riguardo al processo scientifico e alla scoperta scientifica, aiutandoli a comprendere meglio il punto di vista degli scienziati su questioni politiche e aiutando gli

scienziati ad imparare come interagire efficacemente con i politici e come informarli in maniera proattiva su temi di reciproco interesse.

Il seminario del 15 settembre si è articolato nelle seguenti sessioni:

Nella mattinata, v'è stata una sessione di apertura, con interventi del Commissario europeo per istruzione, cultura, giovani e sport e del Commissario europeo per la ricerca, scienza e innovazione, e rappresentanti del Parlamento europeo. È stata poi affrontata la dimensione dei parlamenti nazionali e la tematica della risposta della scienza alle aspettative dei politici europei e nazionali.

È poi seguita la presentazione del progetto *MEP-Scientist Pairing Scheme*, che – come accennato – si pone l'obiettivo di favorire l'interazione tra membri del Parlamento europeo e scienziati.

Nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda sulle migliori pratiche riguardanti «*la scienza incontra i Parlamenti*» a livello nazionale.

2. *Contenuti della discussione.* Nella sessione di apertura, dopo i saluti del direttore generale del JRC, Vladimir Sucha e del Presidente dello STOA, Paul Rubig, è intervenuto il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura e lo sport, l'ungherese Tibor Navracsics.

È poi intervenuto il portoghese Carlos Moedas, Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione, il quale ha messo in evidenza come il discorso scientifico sia cruciale per il nesso di fiducia che lega i cittadini alle istituzioni politiche. Gli è parso infatti evidente che gli esponenti politici possono conservare la

credibilità necessaria per mantenere la fiducia dei cittadini solo se le loro tesi e le loro strategie programmatiche abbiano un valido sostrato di fondatezza scientifica. A tal riguardo egli ha fatto gli esempi della tematica degli OGM rispetto a cui oggettivamente sia la comunità politica, sia l'opinione pubblica appaiono divisi e dell'effettivo pericolo dell'epidemia Ebola per l'Europa.

Moedas ha poi sottolineato come l'opinione pubblica sappia bene la differenza tra l'infarinatura scientifica generale e le competenze specialistiche più approfondite e più avanzate. Il sentire comune dell'elettorato si forma sulla prima, molto più che sulle seconde. Per questo è importante che la consulenza scientifica degli esponenti politici sia all'altezza del compito di introdurre e inoculare i risultati della scienza specialistica nel più generale consenso che si afferma nella società.

Il presidente della Commissione europea, Junker – ha proseguito Moedas – ha dato la direttiva che i centri di consulenza scientifica comunitari restino al massimo grado di indipendenza e degni di fiducia. Per evitare che si percepiscano il JRC e lo STOA come troppo dipendenti dalla Commissione, Junker ha anche favorito l'accesso di consulenze esterne indipendenti.

Moedas ha concluso che la Commissione continuerà a finanziare a tutti i livelli enti e programmi di ricerca per far sì che la decisione politica possa contare su risultanze scientifiche valide.

È poi intervenuta la vicepresidente del Parlamento europeo, l'irlandese Mairead McGuinness la quale ha sottolineato come i problemi dei politici si declinano con tre « T »: *Time, Technology, Trust* (tempo, tecnologia e fiducia).

Quanto alla fiducia, ha concordato con Moedas che il discorso scientifico incide sul rapporto di fiducia tra politici e cittadini. Qui ella ha inserito il tema della comunicazione scientifica, giacché proprio come il messaggio politico anche il messaggio scientifico deve obbedire alle logiche di una comunicazione rapida ed efficace. È così passata al fattore tempo: la decisione politica spesso deve essere tem-

pestiva e non sempre gli scienziati sono in grado di proporre soluzioni, dettate da analisi e ricerche, nei tempi che i politici vorrebbero.

Da ultimo, ma non per importanza, l'onorevole McGuinness ha evidenziato come il tema della tecnologia sia ancora un terreno bisognoso di ulteriore esplorazione, specie per quanto riguarda le biotecnologie e gli OGM.

Ha quindi preso la parola il polacco Jerzy Buzek, già Presidente del Parlamento europeo e attualmente presidente della Commissione Industria, ricerca ed energia del medesimo Parlamento.

L'on. Buzek ha constatato come la cooperazione tra politici e scienziati non è una facoltà, ma una necessità. Gli esponenti politici devono rassegnarsi al fatto che la scienza, per sua stessa natura, non consegna risposte definitive ma offre un percorso di progressivo avanzamento tramite la conoscenza ed è in grado di porre le giuste domande e in modo aperto. Da questo punto di vista, la scienza – come la politica – ha disperato bisogno di pluralismo e di confronto schietto tra diverse scuole di pensiero. Inoltre, in fondo al percorso sia la scienza sia la politica incontrano i valori etici. Politici e scienziati, infatti, sono accomunati dalla passione della ricerca di soluzioni valide per la società. Gli scienziati hanno in più che devono avere il coraggio della verità e mettere le loro nuove idee al servizio del pubblico.

3. *Segue: la versione dei Parlamenti nazionali e degli esperti di settore.* Ha poi preso la parola il Presidente della Commissione cultura del Parlamento austriaco, Andreas Karisbock, il quale ha affrontato un problema specifico, avvertito dalla Comunità universitaria e scientifica austriaca.

Nell'Unione europea vige il principio della libertà di circolazione delle persone e dei servizi e quindi esiste la mobilità di docenti e studenti. Questo principio tuttavia non è declinato secondo un metodo di effettiva reciprocità, per cui (in definitiva) taluni paesi comunitari mettono requisiti di accesso e numeri chiusi che penalizzano

l'Austria. Il cosiddetto « sistema di Bologna » deve essere pertanto rivisto: l'Unione europea deve certamente essere un'area di conoscenza comune, ma deve essere anche regolata in maniera equilibrata.

Dopo l'intervento dell'on. Rozsa Hoffmann (vicepresidente della Commissione cultura dell'Assemblea nazionale ungherese), la quale ha messo in evidenza le differenze tra l'attività politica e quella scientifica, ha preso la parola Stefan Kaufmann, deputato della CDU/CSU al *Bundestag*.

Egli ha rilevato come in sessantacinque anni la comunità scientifica mondiale si sia enormemente arricchita passando dai 10 milioni di scienziati del 1950 ai 100 milioni di oggi. Del resto, questo contribuisce a spiegare come anche presso i politici si vada affermando la convinzione che le decisioni pubbliche raramente possano essere bianche o nere ma debbano essere sempre più sfumate. In Germania però non c'è una tradizione di consulenza scientifica diretta al Cancelliere, come invece c'è negli Stati Uniti. Il *Bundestag* ha un proprio Ufficio scientifico indipendente oltre che il Servizio Studi.

È stata poi data la parola a Friedrich W. Hesse, vicepresidente di LEIBNIZ, un'associazione di rete che raggruppa molte decine di istituti ed enti di ricerca che in Germania approfondiscono tematiche scientifiche di vario genere e che poi forniscono a Leibniz esiti e proposte. In qualche misura Leibniz concorre così a plasmare il dibattito pubblico sui temi di particolare rilievo scientifico. Sono poi intervenuti Jos van der Meer (presidente dell'EASAC, l'accademia europea delle scienze), Torbjorn Digernes, per conto della CESAER (la conferenza europea delle alte scuole di ingegneria), Bjorn Nilsson, del Comitato esecutivo di Euro-CASE (l'ente europeo delle scienze applicate), Gunter Stock, presidente dell'ALLEA (la federazione delle Accademie europee delle scienze umane) e Flavia Schlegel, vicedirettrice dell'UNESCO per le scienze naturali.

In tutti questi interventi è emersa la differenza tra l'approccio politico della decisione pubblica e quello scientifico e le difficoltà del dialogo tra i due versanti. In particolare, il professor Nilsson ha citato

una famosa battuta del senatore del Maine (USA) Edmund Muskie, che auspicava scienziati « con un lato solo », riferendosi al fatto che gli esperti scientifici tendono sempre a riservarsi una via di uscita, ponendo la questione in termini binari (*se da un lato... tuttavia dall'altro...*).

Si è poi aperta una movimentata fase di dibattito tra il pubblico dei partecipanti, in cui hanno preso la parola il professor Vivian Linssen, un docente belga che ha offerto consulenze al Parlamento europeo, che ha messo in evidenza gli aspetti neurologici della diffusione delle conclusioni scientifiche nell'opinione pubblica; e la dottoressa Erika Widegren, la quale ha sottolineato l'importanza del ruolo dei *mass-media* nel definire ed inquadrare i termini del dibattito scientifico. Secondo la dott.ssa Widegren non sempre giornali, televisioni e *social-media* svolgono un buon servizio perché influenzano precocemente i termini dei problemi scientifici e gli scienziati hanno poi difficoltà serie a rimettere sui binari giusti l'ordine delle questioni; è poi intervenuto il professor Manfred Horvat, anche lui della CESAER.

Ha preso quindi la parola l'on. Francesco D'UVA, il quale si è detto d'accordo con Buzek circa la missione della scienza (quella di cercare la verità, a prescindere dagli interessi in campo) e quindi anche con la onorevole Hoffmann (la quale aveva osservato che — viceversa — la politica è influenzata dagli interessi, di cui costituisce il confronto e lo scontro). Due, a suo avviso, sono i temi che dovrebbero essere affrontati in sede comunitaria.

Il primo concerne la valutazione della ricerca, i suoi metodi, i suoi esiti e il suo uso. Sotto quest'ultimo aspetto, egli ha affermato che i risultati della valutazione possano — sì — essere utilizzati come criterio selettivo per il finanziamento dei centri e delle iniziative di ricerca, ma non per privilegiare in via esclusiva l'eccellenza di oggi, perché un simile criterio guarderebbe necessariamente al passato e cioè ai risultati già conseguiti e giudicati eccellenti. Occorre, invece, che la valutazione

della ricerca sia adoperata anche come metro per finanziare le potenzialità e le esigenze di riequilibrio territoriale.

Il secondo tema, che è stato toccato sia dall'onorevole McGuinness, sia dalla dottoressa Widegren, è quello della comunicazione. Crede che gli scienziati debbano trovare un canale diretto per comunicare con l'opinione pubblica per scavalcare le strettoie della propaganda politica.

A tali osservazioni ha replicato il Professor Stock il quale, dettosi del tutto d'accordo con l'onorevole D'Uva ha osservato che, in fondo, anche l'eccellenza dimostrata in un passato recente è indice di potenzialità per il futuro.

4. *Sessione pomeridiana.* Nel pomeriggio si è svolta la sessione sulle buone pratiche nazionali e sono emerse tre impostazioni diverse.

La prima è quella della Germania, illustrata – anche qui – dal professor Hesse, per l'associazione LEIBNIZ, e dall'on. Kaufmann. La citata associazione, che – come accennato – svolge un ruolo di collegamento e messa in rete dei diversi centri di ricerca e *think tank* della Germania, produce studi e papers che fornisce ai parlamentari interessati. Periodicamente, l'associazione offre anche una giornata di affiancamento tematico, tramite propri esperti, ai parlamentari che lo desiderino. È emerso durante l'esposizione che molti parlamentari tedeschi si avvalgono delle elaborazioni di LEIBNIZ non solo per le tematiche legate alle scienze esatte e sperimentarli (come, per esempio, la questione della resistenza degli organismi viventi agli antibiotici), ma anche alle scienze umane e sociali (come, per esempio, le relazioni internazionali e la politica dei trattati commerciali).

La seconda impostazione è quella del Regno Unito, illustrata dalla dottoressa

Julie Maxton, direttrice esecutivo della ROYAL SOCIETY, l'equivalente dell'accademia dei Lincei in Italia. La ROYAL SOCIETY prevede programmi di affiancamento di singoli parlamentari che vogliano avvalersi di supporto scientifico. Tale collaborazione tra un esperto della ROYAL SOCIETY e i parlamentari interessati può durare anche molti mesi, finché la specifica tematica non venga esaurita.

La terza e ultima impostazione – quella francese – è stata illustrata dal dottor Bruno Revellin-Falcoz, ingegnere aeronautico. Egli ha esposto che le due Camere del Parlamento francese si avvalgono di una Commissione bicamerale (8 deputati e 8 senatori) che affronta specificamente i problemi politici con risvolti tecnico-scientifici. La Commissione bicamerale è assistita da un organo tecnico-amministrativo di esperti, di cui egli fa parte. I regolamenti parlamentari prevedono che le questioni siano deferite alla Commissione bicamerale dalle Presidenze delle Assemblee e che essa renda il proprio parere in modalità redazionali tali che se ne possa trarre facilmente un testo normativo. Esempi di questioni assegnate alla Commissione bicamerale sono state, nel recente passato, la prosecuzione delle politiche energetiche nucleari, l'introduzione del sistema digitale nelle comunicazioni televisive e la diffusione dei semiconduttori.

Anche a questa sessione è seguito un dibattito, dal quale è emerso che raramente la consulenza scientifica ha modificato l'indirizzo politico. Sono stati citati ancora una volta i temi degli OGM¹ e del cambiamento climatico. La dottoressa Maxton ha fatto presente però che per quanto riguarda le tecniche estrattive cosiddette *fracking*, il Regno Unito si è determinato a rinunciarvi proprio sulla base degli studi della ROYAL SOCIETY.

On. Anna ASCANI

On. Francesco D'UVA

(1) In diversi interventi è stato sostenuto che gli organismi geneticamente modificati non sono nocivi. La scienza (chimica e biologica) sarebbe ormai concorde sul punto. Nondimeno le scelte politico-legislative nazionali e dell'UE non tengono conto di questo assunto. Vale la pena segnalare, al proposito, la querelle recentissima sul quotidiano la Repubblica del 4 ottobre 2015, tra la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo (Fermiamo l'inganno antiscientifico, pagine 1 e 37) e il presidente di Slowfood, Carlo Petrini (Così l'Italia libererà l'Europa dagli OGM, ivi).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.15 alle 16.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	102
------------------	-----

Mercoledì 21 ottobre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell' <i>automotive</i> , sui consumatori e sull'ambiente, del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori	104
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni volte a indicare alla Commissione di merito l'opportunità di un migliore e più esplicito raccordo tra le previsioni di proroga già

previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 207 del 1999 e la novella apportata all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché di introdurre norme relative alla disciplina dei compensi dei commissari straordinari incaricati della gestione di aziende in amministrazione straordinaria.

Stefano ALLASIA (LNA), nel concordare con le osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dal relatore e, in particolare, con quella relativa ai compensi dei commissari che risultano spesso molto elevati, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri siano state espresse dai colleghi intervenuti osservazioni anche di ampia portata, alcune delle quali sono state recepite nel parere formulato dal relatore sul provvedimento in esame.

Osserva come le altre questioni poste potranno essere affrontate nell'ambito del-

l'esame della proposta di legge C. 865, a prima firma Abrignani, recante una profonda revisione della vigente normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il cui esame è appena iniziato.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2015.

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'*automotive*, sui consumatori e sull'ambiente, del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

ALLEGATO

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante Disposizioni urgenti in materia economico-sociale (C. 3340 Governo);

premesso che l'articolo 2 del provvedimento d'urgenza persegue l'obiettivo di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento;

rilevato che con la proroga prevista si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'inte-

resse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria,

delibera di esprimere,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore e più esplicito raccordo tra le previsioni di proroga già previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 207/1999, e la novella apportata all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo dall'articolo 2 decreto-legge in esame;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme relative alla disciplina dei compensi dei commissari straordinari incaricati della gestione di aziende in amministrazione straordinaria.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315-A Governo 106

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (*Seguito discussione e rinvio*).
7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (*Discussione e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 113

ALLEGATO (*Parere approvato*) 116

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 113

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° ottobre era stato richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di trasmettere una relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, entro il termine di dieci giorni, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, anche per permettere alla relatrice o al Governo medesimo di presentare proposte emendative in relazione ai contenuti della medesima relazione. Essendo scaduto tale termine senza che la relazione tecnica fosse stata trasmessa, nella scorsa seduta del 14 ottobre, il Governo era stato sollecitato a voler trasmettere con la massima sollecitudine la relazione richiesta. Essendo sostanzialmente esauriti gli impegni legati alla redazione del disegno di legge di stabilità per il 2016, addotti quale ragione del ritardo nella trasmissione della relazione tecnica, chiede quale sia lo stato di avanzamento dei lavori sulla relazione stessa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO precisa che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad oggi, non sono ancora stati trasmessi i dati necessari al completamento della relazione tecnica e, pertanto, sarà sua personale cura, sollecitarne l'invio alle strutture competenti. Nell'osservare che i motivi del ritardo sono quelli menzionati dal presidente Damiano, assicura in ogni caso che, in occasione di diversi incontri tecnici tenuti presso il suo ministero, sono state affrontate tutte le possibili soluzioni al problema dei cosiddetti « esodati » anche in vista dell'inserimento di misure di salvaguardia nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2016.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per l'impegno che ha assicurato, dichiara la propria insoddisfazione per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo. Ricorda l'importanza che la Commissione annette alla cosiddetta « settimana salvaguardia » evidenziando che tutti i

commissari avrebbero voluto approvare il testo unificato della proposta già nel mese di settembre. A questo punto, è necessario aspettare di leggere il testo definitivo del disegno di legge di stabilità per il 2016, per verificare se esso rechi la « settimana salvaguardia » e in quale forma, auspicando che il Governo abbia voluto attenersi al testo votato dalla Commissione.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa a quanto dichiarato dalla collega Gneccchi e, aspettando di leggere il testo definitivo del disegno di legge di stabilità per il 2016, ancora in fase di preparazione, auspica che la disciplina sulla « settimana salvaguardia » sia, se non migliorativa, almeno conforme al testo unificato votato dalla Commissione.

Davide TRIPIEDI (M5S), ringraziando il sottosegretario per quanto affermato, fa presente che, vista l'esperienza passata, sarebbe stato sorpreso dalla trasmissione della relazione tecnica, in quanto sono costanti i ritardi nell'invio al Parlamento delle informazioni richieste. Si associa ai colleghi nel chiedere conferma al sottosegretario della previsione nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2016 della « settimana salvaguardia », facendo presente che non è la Commissione ad aspettarla ma le migliaia di persone che hanno bisogno che sia approvata.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) si associa ai colleghi nella richiesta di conferma della decisione del Governo di inserire la « settimana salvaguardia » nel disegno di legge di stabilità per il 2016, che, stando ad un recente *post* del Presidente del Consiglio dei Ministri, starebbe per essere presentato al Senato, anche se ancora non risulta essere stato esaminato dal Presidente della Repubblica. A questo punto, pertanto, sarebbe importante sapere a quanti soggetti sarà estesa la « settimana salvaguardia », posto che in notizie di stampa si parla di circa 30-32 mila beneficiari. Se tali cifre corrispondessero al vero, osserva che non sarebbe esaurita l'intera platea di potenziali beneficiari, stimata dall'INPS in circa 49.000 soggetti.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, associandosi a quanto già detto dai colleghi, intende chiedere al sottosegretario se sia stato attivato il meccanismo dei cosiddetti « vasi comunicanti », come richiesto dalla risoluzione n. 7-00765, approvata all'unanimità dalla Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rappresenta al sottosegretario l'estrema difficoltà in cui la Commissione si trova a legiferare, visto che i dati, alla base del lavoro del legislatore, o non sono trasmessi o sono contraddittori o sono basati su premesse non condivisibili. Fa riferimento, in particolare, ai dati trasmessi dall'INPS in relazione all'estensione della cosiddetta « opzione donna » e alle stime relative alle proposte in materie di flessibilità pensionistica, i cui costi sono stati stimati dall'Istituto in circa otto miliardi, ipotizzando una adesione del cento per cento degli interessati.

Si rende conto dell'impossibilità per il sottosegretario di rassicurare la Commissione sulle disposizioni del disegno di legge di stabilità per il 2016 relative alla cosiddetta « settimana salvaguardia », per le quali è opportuno attendere di leggere il testo che sarà trasmesso al Senato. Tuttavia, come risulta dalle notizie di stampa, esso dovrebbe prevedere sia l'estensione dell'« opzione donna » sia la « settimana salvaguardia », anche se non si ha certezza dell'esatta portata delle due misure. In ogni caso, tiene a sottolineare che si tratta del risultato della tenacia e dell'unitarietà della Commissione, che lavora per obiettivi che segnano gradualmente un avanzamento verso il compimento di un disegno organico.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime apprezzamento per il tono del dibattito e sottolinea ancora una volta che i ritardi nella trasmissione della relazione tecnica sono ascrivibili alla volontà del Governo di approfondire i problemi, alla ricerca della soluzione migliore. Facendo presente che non è opportuno fornire in questa sede risposte in merito al contenuto del disegno di legge di stabilità per il 2016,

si dice convinto che, come accaduto per altri temi sui quali il Governo si è misurato, anche sui problemi sollevati dai commissari si potranno garantire le soluzioni più adeguate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

(Seguito discussione e rinvio).

7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Cominardi 7-00449, rinviata nella seduta del 3 marzo 2015 e inizia la discussione della risoluzione Tinagli 7-00808.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-00808, a prima firma della deputata Tinagli, vertente sul medesimo argomento della risoluzione Cominardi 7-00449. Per tale ragione, avverte che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la discussione sulle due risoluzioni proseguirà congiuntamente.

Chiara GRIBAUDO (PD), cofirmataria della risoluzione n. 7-00808, procede all'illustrazione del suo contenuto, soffermandosi sull'impianto dell'atto di indirizzo. In primo luogo, osserva che l'innovazione, in particolare quella tecnologica, gioca un ruolo fondamentale non solo nell'evoluzione dei prodotti, dei servizi e della produttività del sistema economico nel suo complesso, ma ha anche effetti positivi sull'occupazione totale. A questo proposito, la risoluzione contesta la tesi secondo la quale l'innovazione tecnologica sia responsabile in sé e per sé della distruzione di posti di lavoro. La risoluzione richiama diversi studi empirici condotti negli ultimi trent'anni, che mostrano come non esista una correlazione positiva tra la crescita della produttività e l'aumento della disoccupazione, e neppure tra l'aumento dell'innovazione tecnologica e la disoccupazione. A suo avviso, è invece vero il contrario, come testimonia il caso dell'economia americana analizzata dalla *Federal Reserve* nel ventennio dal 1980 al 2001, dove all'aumento dell'innovazione è corrisposto un aumento anche dell'occupazione. Rileva che la maggiore innovazione ha potuto liberare molte più risorse e creare molti più posti di lavoro di quanti ne abbia reso obsoleti. Aumentando la produttività si sono potute anzi aprire nuove tipologie di investimento, ad esempio in maggior ricerca e sviluppo, in miglior comunicazione, pubblicità, distribuzione, qualità del servizio al cliente. Le risorse così trasferite ad altri settori produttivi hanno generato anche in questi settori nuovi e migliori posti di lavoro. Rileva come un simile fenomeno, con le dovute differenze, è riscontrabile anche nella storia recente dell'Italia. Secondo i dati dell'ISTAT, nei quarant'anni tra il 1970 e il 2009 l'industria ha perso circa un milione di posti di lavoro e l'agricoltura tradizionale un altro milione, ma lo sviluppo nel settore dei servizi ne ha creati circa cinque milioni, con un saldo nel complesso nettamente positivo. A suo avviso, quindi, più che una « scomparsa » di lavori, il cambiamento tecnologico e l'innovazione hanno determinato una pro-

gressiva « sostituzione » di alcuni lavori con altri. A suo avviso, da una simile dinamica emergono nuovi interrogativi e nuovi impegni, in quanto gli effetti su produttività e occupazione non sono automatici e determinati, ma risultano collegati in maniera quasi determinante alle scelte degli attori privati e pubblici riguardo alle strategie competitive. Osserva, peraltro, che tali passaggi possono essere tutt'altro che semplici e indolori e possono generare nel breve periodo effetti molto rilevanti, anche negativi, in particolare per le categorie di soggetti più deboli. La differenza di velocità tra sistema produttivo e apparato istituzionale potrebbe così generare non un aumento del benessere ma aumenti delle diseguaglianze nel breve periodo con effetti negativi anche sulla possibilità che invece, nel medio-lungo periodo, questi possano essere compensati e superati dagli effetti positivi.

Nella risoluzione si evidenzia, pertanto, che le scelte private e pubbliche devono essere sostenute e indirizzate agendo su leve efficaci e sulla base di obiettivi chiari e condivisi. In proposito, osserva che la riduzione dell'orario per compensare gli aumenti di produttività e la diminuzione immediata del fabbisogno di manodopera, non sembrano aver sortito gli effetti desiderati nei contesti in cui è stata sperimentata, generando anzi effetti collaterali negativi, come l'aumento del costo del lavoro e la diminuzione della competitività. A suo avviso, infatti, l'unico elemento che, fino ad oggi, emerge sistematicamente come cruciale nell'attenuazione dei fenomeni di spiazzamento e sostituzione nel mercato del lavoro è rappresentato dall'istruzione e dalla formazione. Solo grazie a tali ultimi fattori, si riesce a rispondere alle esigenze competitive sempre più giocate sulle alte competenze e, allo stesso tempo, ad attutire l'effetto dei cambiamenti produttivi e tecnologici sulla popolazione attiva. Ritiene, infatti, che lavoratori con più elevati livelli di istruzione sono meno indifesi di fronte alle innovazioni tecnologiche e a un mercato del lavoro sempre più competitivo su scala globale. Osserva, tuttavia, che in Italia la spesa in

ricerca e innovazione, insieme a quella per l'ammodernamento tecnologico delle imprese, è più bassa che altrove, costituendo anche uno dei fattori che contribuiscono a determinare i bassi livelli di produttività e di salario recentemente rilevati dall'OCSE. A suo avviso, alla base di questo ritardo spesso non ci sono solo ragioni economiche, dovute alla contingenza della crisi, ma anche culturali. Anche tra i datori di lavoro nel nostro Paese, e non solo tra i lavoratori, si riscontrano, infatti, livelli di competenze spesso inferiori a quelli riscontrati nel resto del mondo. Segnala, ad esempio, il dato preoccupante secondo cui il 40 per cento delle imprese italiane dichiara di non aver bisogno di *internet* per la propria attività. Segnala, poi, che la relativa scarsità di investimenti in ricerca e innovazione e in programmi educativi e formativi all'avanguardia rendono il sistema produttivo italiano più lento nell'assorbire le nuove tecnologie trasformandole in maggiore capacità produttiva, investimenti e strategie di mercato espansive e, in definitiva, occupazione di qualità. A suo avviso, in questa situazione il Governo può esercitare una funzione estremamente importante, che ha cominciato a svolgere con provvedimenti quali la riforma della scuola, il piano per ridurre il *digital divide* e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ritiene, tuttavia, che il percorso avviato possa essere rafforzato, in primo luogo attraverso l'individuazione di strumenti di monitoraggio, analisi e intervento molto più sofisticati e tempestivi di quelli attualmente esistenti. Per questo, si chiede un impegno per l'istituzione di un osservatorio permanente sulle dinamiche e sulle evoluzioni del mercato del lavoro, alla luce anche dell'impatto delle nuove tecnologie sull'evoluzione delle competenze e delle figure professionali. Un osservatorio che dovrebbe trasmettere periodicamente queste informazioni al Parlamento, ai Ministeri competenti, alle Agenzie e agli enti dedicati alla formazione e ai servizi per l'impiego e le politiche attive così da generare, attraverso una maggiore consapevolezza, una più efficace e coordinata capacità di azione. In secondo

luogo, segnala l'opportunità di predisporre – attraverso l'azione e il coordinamento della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – specifici progetti formativi. In proposito, osserva che vi sono già alcune esperienze da cui partire, come quella di « Crescere in digitale » il progetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Unioncamere e Google volto a promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di *internet*. Osserva che si tratta di una esperienza molto positiva, anche in una prospettiva futura, considerando che a poco più di quaranta giorni dal lancio del progetto, cui sono iscritti 33.000 giovani NEET e 1.000 imprese, sono già 1.798 i tirocini aperti su 3.000 in programma. Auspica, infine, che il Governo possa mettere in campo misure per la ricerca e lo sviluppo sia in ambito pubblico che privata e per sostenere gli investimenti destinati all'ammodernamento tecnologico delle imprese, in modo da rendere il sistema produttivo più competitivo e da stimolare la creazione e diffusione di nuove figure professionali legate all'innovazione tecnologica. Si augura che su questi temi così importanti si possa realizzare la massima convergenza da parte delle forze politiche al fine di promuovere interventi nella direzione indicata dalla risoluzione.

Claudio COMINARDI (M5S) dichiara di condividere alcuni degli impegni richiesti al Governo dalla risoluzione illustrata dalla collega Gribaudo, con particolare riferimento alla promozione di misure per rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo per l'ammodernamento tecnologico delle imprese e, soprattutto, con riferimento alla promozione di misure per la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di sostituzione od obsolescenza a causa delle innovazioni tecnologiche, vista anche l'incapacità delle Università e degli istituti di formazione di

stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Dichiara tuttavia di non condividere le premesse da cui muove la risoluzione, del tutto opposte a quelle alla base della sua risoluzione. Infatti, a suo avviso, non è vero, come affermato dalla risoluzione n. 7-00808, che l'innovazione, in particolare quella tecnologica, promuova l'aumento della produttività e, quindi, dell'occupazione. A suo avviso, inoltre, non può essere trascurato il ruolo giocato dall'aumento della popolazione che, attraverso una maggiore domanda, ha comportato l'aumento dei consumi e la trasformazione della nostra società in una società dell'accumulo finalizzato a se stesso. È opportuno, a suo parere, avere una visione d'insieme: con l'aumento della produttività non sempre aumenta anche l'occupazione. Come affermato da Olivier Blanchard, premio Nobel per l'economia nel 1987, tutto dipende dalle scelte che fanno le aziende. Se esse non cambiano il modello produttivo, l'aumento di produttività non si traduce in un aumento dell'occupazione. Date queste premesse, a suo avviso invece, è chiaro che il progresso tecnologico riduce l'occupazione. A questo proposito, ricorda che, nel passato, la produzione di bancomat da parte di un'azienda di Brescia con trentacinque dipendenti ha comportato la perdita del lavoro, attraverso il ricorso ai prepensionamenti, di circa quattromila dipendenti degli istituti di credito della zona. Nota anche come il diffondersi delle nuove tecnologie stia progressivamente riducendo gli spazi di lavoro tradizionali, anche attraverso il diffondersi della cosiddetta *sharing economy*. Cita, a questo proposito, il fenomeno del car sharing nonché la crescita del numero degli sportelli informatizzati delle banche e delle assicurazioni, che provoca la riduzione dei dipendenti di tale settore. Anche l'occupazione nei magazzini si sta riducendo a causa del crescente ricorso all'automazione. Ricorda che, in un recente incontro organizzato al Senato dal gruppo M5S, l'economista e filosofo francese Serge Latouche ha affermato che nell'esperienza francese l'introduzione per le aziende con più di trenta dipendenti del tetto dell'ora-

rio di lavoro settimanale di 35 ore, ha comportato la creazione di 600.000 nuovi posti di lavoro. Dichiara, in ogni caso, di essere consapevole che, per raggiungere tale scopo, la riduzione dell'orario di lavoro deve essere associata ad ulteriori provvedimenti che modifichino i processi produttivi, per innescare un circolo virtuoso che stimoli la creazione di nuovi posti di lavoro in settori correlati. Fatte queste premesse, pur in considerazione della differenza di impostazione e di finalità alla base delle due risoluzioni, si dichiara contento dell'abbinamento della discussione, auspicando che la Commissione arrivi a una conclusione condivisa ed equilibrata, soprattutto con riferimento al problema degli orari di lavoro, proponendo soluzioni concrete, anche alla luce delle esperienze maturate in altre economie, come quella svedese, che, anche se lontane dalla nostra, possono offrire interessanti spunti di riflessione.

Davide BARUFFI (PD) si dichiara da sempre favorevole a iniziative di redistribuzione del lavoro, ma reputa imprescindibile l'adozione contestuale di misure che aumentino la produttività, necessarie per la remunerazione del lavoro. È compito del Parlamento e del Governo individuare le iniziative concrete che favoriscano il processo di innovazione tecnologica e che premiano la produttività. Cita, a questo proposito, l'esperienza della sua regione, l'Emilia Romagna, in cui stabilimenti di aziende avanzate e competitive, come la Volkswagen, hanno scelto la strada della riduzione dell'orario di lavoro, come modalità organizzativa finalizzata all'aumento della produttività.

Chiara GRIBAUDO (PD) desidera segnalare l'opportunità di procedere all'audizione dei soggetti coinvolti nel progetto « Crescere in digitale », richiamato nel suo precedente intervento.

Davide TRIPIEDI (M5S), citando l'esempio dell'organizzazione dei processi produttivi della Volkswagen in Germania, basati sulla riduzione dell'orario di lavoro,

nota come, invece, a Melfi la FIAT abbia fatto scelte di segno opposto, con l'aumento dell'orario di lavoro, la riduzione delle pause e, di conseguenza, la creazione di un numero minore di posti di lavoro. Si dichiara contento che la Commissione affronti il tema dello sviluppo tecnologico in rapporto all'occupazione e sottolinea che il M5S non è pregiudizialmente contrario all'evoluzione tecnologica, se organizzata e governata.

Claudio COMINARDI (M5S) fa presente che, tra i Paesi OCSE, l'Italia è quella con la produttività del lavoro più bassa, a fronte della media di ore lavorate *pro capite*. La Danimarca, invece, si caratterizza per un numero di ore lavorate *pro capite* inferiore di circa il 10-12 per cento, a fronte di una produttività più alta di quella italiana. Riconosce che il confronto con la Danimarca deve tenere conto della diversa realtà dell'economia italiana su molti aspetti, quali la diffusione della banda larga o la pesantezza delle procedure burocratiche, ma sottolinea comunque che in Danimarca alla riduzione dell'orario di lavoro si è associato l'aumento della produttività, riuscendo a mantenere inalterati i livelli stipendiali. Si dichiara consapevole del fatto che la produttività non potrebbe aumentare allo stesso modo in ogni settore produttivo e ricorda che siamo nell'era della *sharing economy*, da noi sottovalutata, ma comunque in crescita. Pertanto, a fronte alla riduzione degli spazi per i lavori tradizionali, a suo avviso è necessario studiare e governare la trasformazione del mondo del lavoro, cambiando completamente l'approccio seguito dai passati Governi, che hanno privilegiato l'aumento dell'orario di lavoro, adottando, ad esempio, provvedimenti di detassazione del lavoro straordinario. Nel prosieguo della discussione delle risoluzioni, pertanto, considera di minore rilievo il tema della digitalizzazione, auspicando piuttosto che la Commissione si concentri sulle problematiche legate all'orario di lavoro, eventualmente studiando soluzioni pratiche, con riferimento, ad esempio, ai contratti di solidarietà espansiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene interessante la discussione che si sta sviluppando e si dice d'accordo con il collega Cominardi quando dichiara di non condividere le misure di detassazione del lavoro straordinario adottate da precedenti Governi. A suo avviso, infatti, il lavoro straordinario deve essere più costoso per le imprese che scelgano di farvi ricorso. Con riferimento alle problematiche dell'orario di lavoro, nota che l'aumento della produttività legato alla riduzione dell'orario negli stabilimenti tedeschi della Volkswagen deriva dalla concomitanza di diversi fattori, purtroppo assenti nell'economia italiana. Ricorda, in primo luogo, una politica industriale di protezione e sostegno delle aziende ritenute strategiche, seguita dal governo tedesco, ma anche da quello francese. In secondo luogo, richiama la codeterminazione e la condivisione strategica degli obiettivi tra datori di lavoro e lavoratori ha comportato, in Germania, la trasformazione del conflitto sindacale in partecipazione. Da ciò deriva che, a suo avviso, non si può ricondurre il tema dell'aumento della produttività unicamente al problema dell'orario di lavoro, in quanto è preponderante il contesto economico. Dichiarandosi seguace degli insegnamenti di Aris Accornero quando afferma che il lavoro, con il progresso tecnologico, non scompare ma si trasforma, constata tuttavia che il progresso tecnologico e la digitalizzazione dei processi produttivi, sia nelle attività intellettuali sia in quelle manuali, stanno aprendo una faglia nel mondo del lavoro, che deve essere affrontata con la ricerca di soluzioni nuove.

Ritiene che una strada percorribile sia quella della redistribuzione dell'orario di lavoro, anche al fine di meglio conciliare l'attività lavorativa con le altre esigenze di vita. A tale proposito, ricorda che nei Paesi del Nord Europa si è scelta la strada di un ricorso massiccio al *part time*, con corrispondente riduzione dei livelli stipendiali. Si tratta di una delle soluzioni possibili in risposta ai problemi sollevati. La soluzione che questo Governo sta tentando attraverso l'incentivazione dei contratti di so-

lidarietà espansiva può essere la strada per aumentare, attraverso una riduzione dell'orario, l'occupazione giovanile. Si tratta, tuttavia, di un tema che richiede, a suo avviso, ulteriori approfondimenti. Le tappe attraverso le quali si è sviluppato il dibattito sull'orario di lavoro e le relative conquiste dei lavoratori portano tuttavia a ritenere che sia impossibile giungere alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di livello salariale.

Il sottosegretario Luigi BOBBA giudica opportuna la proposta dell'onorevole Gribaudo di approfondire l'esperienza del progetto «Crescere in digitale», che sta riscuotendo un notevole successo. Propone anche di studiare l'iniziativa in atto con cui il Governo promuove accordi con le agenzie di collocamento che operano esclusivamente sul *web*, le quali riescono a intermediare un volume di domande di lavoro maggiore rispetto a quello dei servizi pubblici per l'impiego.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna è prevista l'espressione del parere di competenza alla III Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, fa presente di avere elaborato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3340, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico sociale, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla V Commissione. Fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà nel corso della prossima settimana, al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di quattro articoli, fa presente in primo luogo che l'articolo 1, il quale reca norme per garantire il decoro degli edifici scolastici, è finalizzato al fi-

nanziamento del « Piano Scuola », cioè del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, mediante un importo, pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma denominato « Scuole belle ». Ricorda, in proposito, che al programma è destinato, dal 1° luglio 2014 al 1° aprile 2016, uno stanziamento complessivo pari a 450 milioni di euro. Come segnalato nella relazione illustrativa il piano « Scuole belle » è stato elaborato a seguito dell'accordo stipulato il 28 marzo 2014, volto a dare una risposta alla problematica dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili nelle attività di pulizie delle scuole, formati per l'occasione a prestare servizio come manutentori. Al riguardo, ricorda che 150 milioni di euro per l'anno 2014 sono stati già stanziati con le delibere CIPE n. 21 e n. 22 del 2014 mentre l'articolo 1, comma 353, della legge n. 190 del 2014 ha destinato 130 milioni di euro per interventi fino al 30 giugno 2015. Segnala che, come indicato nella relazione illustrativa, per completare il programma si rende necessario lo stanziamento di ulteriori 170 milioni di euro al fine di garantire il finanziamento degli interventi fino al 1° aprile 2016. Per finanziare gli interventi nel periodo da luglio a dicembre 2015, in particolare, risultano necessari 100 milioni di euro, in aggiunta ai 10 milioni di euro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già reperito nel mese di agosto all'interno del proprio bilancio, grazie ad economie realizzate sui servizi di polizia, mentre per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2016 si rendono necessari ulteriori 60 milioni di euro. Osserva che, in questo contesto, il decreto-legge in esame dispone il finanziamento di 100 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016. Per quanto riguarda la copertura del maggior onere, essa è realizzata, per 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, con già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto

2015, e, per i restanti 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che 12 milioni di euro sono destinati a trattamenti di integrazione salariale in deroga riferiti al mese di agosto, mentre i restanti 38 milioni sono più direttamente destinati al programma scuole « Scuole belle » per il mese di settembre. Segnala, in ogni caso, che la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli, nel corso dell'esame presso la V Commissione, ha assicurato che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica altre finalità di spesa già programmate a valere sulle risorse del Fondo. Al fine di completare la copertura del Programma restano quindi da reperire 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016. Permane inoltre l'esigenza di individuare una soluzione di carattere strutturale alle problematiche di carattere sociale e occupazionale dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili di pulizia delle scuole rientranti nei cosiddetti « appalti storici ».

Rileva, poi, che l'articolo 2 reca disposizioni per l'esecuzione dei programmi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione dei programmi per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora sia necessario alla realizzazione dei programmi medesimi e qualora non vi sia pregiudizio per i creditori. Segnala, in proposito, che nel corso dell'esame in sede referente il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando ha fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame la proroga del termine di esecuzione del programma, per un periodo non superiore a dodici mesi, è stata richiesta ai sensi dell'articolo 2 esclusivamente dalla compagnia aerea Blue Panorama e disposta

con decreto del competente Ministro in data 2 ottobre 2015. In quella sede si è altresì segnalato che allo stato attuale non risultano pendenti altre richieste di proroga, segnalando tuttavia che sono di prossima scadenza i programmi di altre società in amministrazione straordinaria – in particolare quelli della Bernardi Group, della Officine Ferroviarie Veronesi, della Abbigliamento Grosseto nonché della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – per le quali i commissari potrebbero valutare, sussistendone i presupposti, la richiesta di proroga ai sensi del citato articolo 2.

Osserva, poi, che l'articolo 3 reca misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 nel

territorio delle province di Parma e Piacenza consistenti in una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno relativi alle province e ai comuni interessati dagli eventi stessi. Da ultimo, segnala che l'articolo 4 reca la consueta formula relativa all'entrata in vigore del decreto, che ha luogo a partire dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere anche alla luce delle modifiche che saranno introdotte dalla Commissione di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (C. 3302 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 3302, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014;

rilevato che il provvedimento mira a offrire, in termini di reciprocità, ai familiari conviventi con funzionari diplomatici o consolari o membri del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari di Italia e Uruguay la

possibilità di svolgere un'attività lavorativa, tenendo conto delle peculiari caratteristiche della loro condizione;

osservato che l'Accordo in esame, nel concedere tale possibilità, tiene conto che l'attività dei soggetti interessati ricade all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante e, conseguentemente, prevede in via generale il suo assoggettamento alla normativa vigente nel Paese stesso, nonché introduce necessarie limitazioni alle immunità riconosciute dal diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamento approvato all'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	121

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha

avviato l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.50 (*Nuova formulazione*) del relatore, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in esame.

Nella seduta odierna, pertanto, l'esame riprenderà dal subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*).14.

La Commissione approva il subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*).14 (*vedi allegato*).

Raffaele CALABRÒ (AP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Commissione di riconsiderare il subemendamento Binetti 0.6.50 (*Nuova formulazione*).5, respinto nella seduta di ieri, ritenendo che l'approvazione di tale proposta emendativa porterebbe ad un miglioramento del testo del provvedimento.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è possibile, in casi eccezionali, tornare

sulle deliberazioni già assunte ove ciò risulti necessario per una migliore definizione del testo. Fa presente, tuttavia, che, data la delicatezza della questione, è necessario che la relativa decisione sia adottata con il consenso unanime dei gruppi rappresentati nella Commissione.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore del subemendamento Binetti 0.6.50 (*Nuova formulazione*).6: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la propria contrarietà al contenuto dell'articolo 6 come riformulato dal relatore, raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*Nuova formulazione*).10, interamente soppressivo del comma 2. Rileva come, a suo avviso, la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal professor Alpa riporti informazioni fortemente inesatte circa la legittimità costituzionale dell'articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi. Segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dal giudice *a quo* per motivi procedurali senza entrare nel merito del provvedimento. Osserva, quindi, che la norma proposta appare ancora più dubbia dal punto di vista della costituzionalità, in quanto esclude la punibilità anche per la colpa « media » ed appare carente dal punto di vista della tassatività della norma penale.

Ribadisce, quindi, l'invito a ripensare il testo in discussione, ritenendo altrimenti preferibile mantenere in vigore quanto previsto dal richiamato decreto Balduzzi.

Giulia GRILLO (M5S), in aggiunta ai rilevi critici emersi dall'intervento del collega Colletti, evidenzia come la soluzione proposta non appaia idonea neppure al fine di alleggerire il carico penale in relazione ai danni conseguenti agli atti sanitari. Osserva, in particolare, che l'indiretta esclusione della colpa media appare una forzatura giuridica.

Nel ricordare che il tema dell'efficacia prescrittiva delle linee guida ha suscitato forti perplessità anche all'interno dei gruppi di maggioranza, invita allo svolgi-

mento di una discussione ampia ed approfondita, per elaborare un testo realmente utile.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*).10.

Andrea COLLETTI (M5S), prendendo atto della mancata risposta alle considerazioni da lui svolte in relazione al subemendamento appena respinto, segnala che appare dubbia la competenza della Commissione affari sociali rispetto a questioni che presentano profili penali.

Sottolinea nuovamente che, con il testo proposto, si rischia la non punibilità di operatori sanitari che hanno causato la morte di pazienti non seguendo le prescritte linee guida, avvertendo che in tal modo si possono arrecare danni al sistema nel suo complesso.

Donata LENZI (PD), in relazione a quanto affermato dal deputato Colletti, ricorda che in molte occasioni, dall'inizio della legislatura, è stato rilevato, da parte di diversi componenti della XII Commissione, come quest'ultima sia stata espropriata dell'esame di provvedimenti rilevanti dal punto di vista sociale, assegnati alla Commissione giustizia, in quanto si è privilegiato l'aspetto giuridico dei temi affrontati. In ogni caso, la mole di provvedimenti assegnati in congiunta con la Commissione giustizia testimonia lo stretto intrecciarsi dei due aspetti richiamati.

Sottolinea, quindi, che la Commissione, limitando la rilevanza penale ai casi di colpa grave, sta operando una scelta consapevole per superare le pratiche di medicina difensiva, dannose per il sistema sanitario, ponendosi allo stesso tempo l'obiettivo di tutelare i singoli pazienti. Segnala, al riguardo, che quanto previsto dall'articolo 6 deve essere valutato in connessione con il contenuto del successivo articolo 7, che disciplina la responsabilità delle strutture sanitarie, favorendo la tutela dei pazienti danneggiati in sede civilistica.

Quanto ai dubbi di costituzionalità avanzati dal collega Colletti, rileva che deve essere riconosciuta la specificità dell'atto sanitario, che diversamente da altre attività umane viene svolto in condizioni in cui risulta impossibile avere contezza di tutti i fattori in gioco.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che le Commissioni II e IX stanno procedendo all'esame degli emendamenti presentati e che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso per i pareri nella serata odierna. Fa altresì presente che il parere di competenza della Commissione deve essere reso alle Commissioni di merito entro le ore 14 di domani, giovedì 22 ottobre, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea per la giornata di lunedì 26 ottobre.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e adottata

come testo base dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti), introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Al riguardo, fa presente che il vigente articolo 589 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (secondo comma). Tale delitto costituisce ipotesi aggravata dell'omicidio colposo. Analoga aggravante è prevista dall'articolo 590 del codice penale, che punisce le lesioni personali colpose gravi e gravissime.

Rileva altresì che il Codice della strada (articolo 186 e seguenti) vieta la guida in stato di ebbrezza, considerandola, ove il fatto non costituisca più grave reato, illecito amministrativo o contravvenzionale punito con sanzioni di natura sia amministrativa che penale.

La proposta di legge approvata dal Senato è composta da otto articoli. In particolare, l'articolo 1 introduce il nuovo articolo 589-*bis* del codice penale, che sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; il limite del tasso alcolemico è ridotto a 0,8 grammi per litro laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti.

Fa presente, invece, che invece, è punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).

In tutti i casi precedenti, la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando

l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce, inoltre, nel codice penale l'articolo 589-*ter*, il quale reca una specifica circostanza aggravante (aumento da un terzo alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, e dall'articolo 589-*bis* del codice penale, si sia dato alla fuga.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-*bis* del codice penale (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-*ter*, 590-*quater*, 590-*quinquies* e 590-*sexies*).

Fa presente, poi, che l'ultimo comma del nuovo articolo 590-*bis* prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.

Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-*ter* introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da un terzo alla metà) nell'ipotesi sia di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-*bis* sia di lesioni personali gravi e gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, causate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 dello stesso codice, in materia di computo delle circostanze.

Infine, il nuovo articolo 590-*quinquies* del codice penale prevede una significativa

rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada; come accennato nella illustrazione del quadro normativo vigente, tale misura non equivale al cosiddetto ergastolo della patente, non essendo la revoca un provvedimento definitivo.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale).

L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma, del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-*bis*), le lesioni stradali (articolo 590-*bis* del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale.

Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, disponendo alla lettera *a*), n. 1, del comma 1, la soppressione del quarto periodo del comma 2 dell'articolo

222, che prevede, nel caso di lesioni personali provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

L'articolo 7 della proposta di legge sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro).

Fa presente, infine che l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

**SUBEMENDAMENTO APPROVATO ALL'EMENDAMENTO 6.50
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE**

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, capoverso «ART. 590-ter », sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 14. Lenzi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	123
------------------	-----

Mercoledì 21 ottobre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Moscatt, formula una proposta di parere favorevole.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, sottolinea la necessità di un approfondimento del provvedimento in titolo, così come del successivo Schema di decreto all'ordine del giorno, anche alla luce delle interessanti sollecitazioni emerse nel corso del seminario istituzionale svoltosi nella mattina di martedì 20 ottobre presso la Commissione Finanze.

Invita quindi i colleghi ad esprimersi sugli atti in discussione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 209.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, richiama quanto testé detto in sede di esame del precedente Schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL
(Svolgimento e conclusione) 126

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Pompeo MANNONE, *segretario generale della Federazione nazionale sicurezza della CISL*, Andrea COSTI, *responsabile Ambiente e sostenibilità della UIL*, Fiovo BITTI, *Segretario confederale UGL*, e Domenico DI MARTINO, *responsabile dell'area Ambiente, territorio e cultura della Cgil*, relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sinda-

cali per le loro relazioni, precisando il contesto in cui è stato definito il programma dell'indagine conoscitiva ed il suo ambito.

Invita i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

I deputati Emanuele PRATAVIERA (Misto) e Mino TARICCO (PD) svolgono talune considerazioni, ponendo una serie di domande.

Simona FABIANI, *responsabile dell'area Ambiente, territorio e cultura della Cgil*, Paolo BONOMO, *Segretario nazionale funzione pubblica della CISL* e Giuseppe D'ERCOLE, *del Dipartimento Industria, Ambiente e Sicurezza della Cisl*, rispondono alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dichiara conclusa l'audizione, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina alle 8.15 per procedere all'audizione di rappresentanti dei dottori commercialisti.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	127
Sui lavori del Comitato	127

Mercoledì 21 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), SPERANZA

(PD) TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Sui lavori del Comitato.

Il senatore CASSON e l'onorevole TOFALO (M5S) svolgono una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato in Romania dal 28 al 30 settembre 2015. Intervengono i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del direttore generale e della direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Massimo Cioffi e Rosanna Casella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
AVVERTENZA	129

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del direttore generale e della direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Massimo Cioffi e Rosanna Casella.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono presenti il diret-

tore generale, Massimo Cioffi, la direttrice centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella e la coordinatrice generale servizio statistico attuariale, Cinzia Ferrara.

Svolgono una relazione Rosanna CASELLA, *direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni a più riprese il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Rosanna CASELLA, *direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale e la

direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gaetano Blandini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono Gaetano Blandini, direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gennaro Milzi, direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori e Paolo Agoglia, capo dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gaetano Blandini.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gaetano BLANDINI, *direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, e Gennaro MILZI, *direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PDL XVII), la senatrice Laura BIGNAMI (Mi

sto-MovX), la deputata Carla RUOCCO (M5S), il deputato Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Gaetano BLANDINI, *direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, e Gennaro MILZI, *direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	132
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (Svolgimento e conclusione)	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato:

di richiedere al Consiglio superiore della magistratura alcune informazioni di interesse per l'inchiesta parlamentare;

di affidare taluni adempimenti istruttori al dottor Donadio, alla dottoressa Picardi, al generale Scriccia, al luogotenente Boschieri e al maresciallo Pinna;

di restituire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia l'originale della documentazione riservata pervenuta lo scorso 6 ottobre, della quale è stata acquisita una copia digitale;

di affidare alle competenti strutture della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri l'incarico di eseguire alcuni accertamenti tecnici sull'autovettura *Renault 4* all'interno della quale il 9 maggio 1978 venne rinvenuto il cadavere di Aldo Moro;

di autorizzare una missione del presidente in Svizzera;

di formulare per iscritto all'avvocato Libero Mancuso alcune richieste di approfondimento delle tematiche affrontate nel corso dell'audizione del 13 ottobre.

Comunica, inoltre, che:

il 15 ottobre il colonnello Pinnelli ha depositato una nota riservata riguardante alcuni accertamenti disposti dalla Commissione;

il 19 ottobre il generale Scriccia ha trasmesso il materiale fotografico – di libera consultazione – acquisito presso gli archivi dell'agenzia ANSA;

in pari data, la dottoressa Picardi ha depositato documentazione di libera consultazione riguardante l'esecuzione di incarichi ricevuti e – unitamente al generale Scriccia e al maresciallo Pinna – i verbali riservati delle sommarie informazioni assunte da tre persone informate sui fatti;

il 20 ottobre il dottor Donadio ha depositato una relazione riservata contenente « materiali per la relazione intermedia » e una copia di alcuni atti processuali di libera consultazione acquisiti presso il dottor Alberto Macchia successivamente alla sua audizione del 14 aprile 2015;

il colonnello Occhipinti ha depositato il 20 ottobre documentazione riservata acquisita presso la Casa circondariale di Sollicciano;

con nota libera pervenuta il 15 ottobre, il direttore dell'AISE, dottor Alberto Manenti, ha comunicato l'esito di alcune ricerche effettuate su richiesta della Commissione;

il 15 ottobre è pervenuta una nota di libera consultazione del Procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Giovanni Colangelo, con la quale si mettono a disposizione della Commissione alcuni atti di interesse per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare;

il 14 ottobre è pervenuto un nuovo esposto del presidente dell'ANAVAFAP Falco Accame;

con nota di libera consultazione pervenuta il 19 ottobre, il liquidatore del quotidiano *Il Tempo*, dottor Federico Vincenzoni, comunica che darà seguito alla richiesta di acquisizione di materiale video e fotografico formulata dalla Commissione;

il direttore centrale del Servizio centrale antiterrorismo del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, il 20 ottobre ha depositato due relazioni riservate e due di libera consultazione concernenti gli esiti di incarichi ricevuti dalla Commissione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione del dottor Giuseppe Pignatone.

Giuseppe PIGNATONE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti i deputati Gaetano PIEPOLI (PI-CD) e Gero GRASSI (PD), ai quali replica Giuseppe PIGNATONE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Pignatone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Sui lavori della Giunta	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	4
Sull'ordine dei lavori	6
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	7
ALLEGATO 1 <i>(Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti)</i>	15
ALLEGATO 2 <i>(Proposte emendative approvate)</i>	21

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell' <i>automotive</i> , sui consumatori e sull'ambiente, del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi	25
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	26
ALLEGATO 1 <i>(Subemendamenti agli emendamenti 2.100, 5.100, 7.100, 9.100, 10.101 e 10.100 dei relatori)</i>	35
SEDE REFERENTE:	
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	29
ALLEGATO 2 <i>(Ulteriori emendamenti dei relatori)</i>	54
ALLEGATO 3 <i>(Proposte di riformulazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati)</i>	55

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

AVVERTENZA 59

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**SEDE REFERENTE:**

Sull'ordine dei lavori 61

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (*Esame e rinvio*) . 61

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 64

5-06709 Sisto: Sugli atti criminali commessi nella città di Bari 64

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 71

5-06708 Dadone: Sul funzionamento degli strumenti volti alla verifica della sicurezza nazionale, in particolare nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza 64

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 73

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (*Esame e rinvio*) 65

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 68

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 75

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 76

AVVERTENZA 70

II Giustizia

AVVERTENZA 77

ERRATA CORRIGE 77

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	83

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	86
--	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà edilizia (Federproprietà), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili	89
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo. C. 3331 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
AVVERTENZA	95

VII Cultura, scienza e istruzione

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles, il 14 e il 15 settembre 2015	96
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	97

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA	102
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell' <i>automotive</i> , sui consumatori e sull'ambiente, del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori	104
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315-A Governo	106
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechchi e C. 3002 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (<i>Seguito discussione e rinvio</i>).	
7-00808 Tinagli: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (<i>Discussione e rinvio</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Subemendamento approvato all'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore</i>)	122
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	121

XIII Agricoltura

AVVERTENZA	123
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.	
Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	127
Sui lavori del Comitato	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del direttore generale e della direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Massimo Cioffi e Rosanna Casella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
AVVERTENZA	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	130
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gaetano Blandini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	132
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 7,80



17SMC0005360